

ATTI DI BENEDETTO XVI

*Litterae Apostolicae «Antiqua ordinatione» motu proprio datae quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae “lex propria” promulgatur, 21 giugno 2008, in AAS, 100 (2008), pp. 513-538 (fasciolo 8°, datato 1° agosto 2008, pubblicato il 17 dicembre 2008).**

INDEX

Motu proprio «Antiqua ordinatione»

Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae

Titulus I. De constitutione et muneribus [artt. 1-31]

Caput I. De constitutione Signaturae Apostolicae [artt. 1-4]

Caput II. De singulis muneribus [artt. 5-15]

Caput III. De patronis [artt. 16-20]

Caput IV. De disciplina servanda [artt. 21-29]

Caput V. De expensis et de gratuito patrocinio [artt. 30-31]

Titulus II. De competentia Signaturae Apostolicae [artt. 32-35]

Titulus III. De processu iudiciali [artt. 36-72]

Caput I. Normae generales [artt. 36-50]

Caput II. De querelis nullitatis contra decisiones Rotae Romanae [artt. 51-54]

Caput III. De petitionibus restitutionis in integrum contra decisiones Rotae Romanae [artt. 55-57]

Caput IV. De recursibus adversus denegatum a Rota Romana novum causae examen [artt. 58-61]

Caput V. De exceptionibus suspicionis contra Iudices Rotae Romanae [artt. 62-65]

Caput VI. De causis contra Iudices Rotae Romanae [artt. 66-69]

Caput VII. De conflictibus competentiae inter Tribunalia [artt. 70-72]

Titulus IV. De processu contentioso amministrativo [artt. 73-105]

Caput I. De recursibus adversus actus administrativos singulares [artt. 73-94]

Caput II. De actus amministrativi executionis suspensione [artt. 95-100]

Caput III. De damnorum reparatione [artt. 101-103]

* Vedi alla fine lo studio di J. LLOBELL, *La nuova “lex propria” della Segnatura Apostolica e i principi del processo canonico.*

- Caput iv. De controversiis administrativis Supremo Tribunali delatis [art. 104]
- Caput v. De conflictibus competentiae inter dicasteria [art. 105]
- Titulus v. De administrativa ratione procedendi [artt. 106-121]
- Caput i. De rectae administrationis iustitiae invigilantia [artt. 110-112]
- Caput ii. De sanctionibus disciplinaribus [art. 113]
- Caput iii. De recursibus hierarchicis [art. 114]
- Caput iv. De commissionibus aliisque rescriptis [artt. 115-117]
- Caput v. De nullitatis matrimonii declaratione [art. 118]
- Caput vi. De decretis executivitatibus in ordine ad effectus civiles obtinendos [artt. 119-121]
- Titulus vi. De iure applicando [art. 122]

ANTIQUA ordinatione tribunalium *Signaturae papalis gratiae et iustitiae* suppressa, ante centum annos Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal restituit, vel melius instituit, Sanctus Decessor Noster Pius PP. X, Constitutione Apostolica scilicet *Sapienti consilio* die xxix mensis Iunii anni mcmviii edita, qua Curiae Romanae ordinatio apte recognoscebatur, cuique adnexa erat *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*. Idem quoque Summus Pontifex *Regulas servandas in iudiciis apud Supremum Apostolicae Signaturae Tribunal* die vi mensis Martii anni mcmxii confirmare ratasque facere dignatus est; quin immo vim iisdem auctoritatemque *Legis peculiaris* pro Supremo Apostolicae Signaturae Tribunali attribuens, in Actis Apostolicae Sedis referri, promulgari et ab omnibus, ad quos spectaret, stricte in posterum observari iussit.

Competentiae Signaturae Apostolicae ita determinatae a Successore eius Summo Pontifice Benedicto PP. XV, ad instantiam Eminentissimi Michaëlis S.R.E. Cardinalis Lega, Supremi Tribunalis Praefecti, chirographo *Attentis expositis* diei xxviii mensis Iunii anni mcmxv auctae et dein denuo expositae sunt in *Codice Iuris Canonici*, ab eodem Decessore Nostro paulo postea, id est die xxvii mensis Maii anni mcmxvii, promulgato.

Quae fere immutatae permanserunt usque ad Constitutionem Apostolicam *Regimini Ecclesiae universae*, qua Summus Pontifex Paulus PP. vi, venerandae memoriae, die xv mensis Augusti anni mcmlxvii novam Romanae Curiae ordinationem ad effectum alacriter adduxit, Sectionem Alteram ad summa eaque principalia fidelium iura aptius tuenda apud Tribunal Signaturae Apostolicae induxit eiusque munus rectae iustitiae administrationi invigilandi ad causas quoque matrimoniales extendit.

Huiusmodi magnae innovationes requirebant ut quam primum *Normae Speciales* redigerentur, quae ab eodem Summo Pontifice iam die xxiii mensis Martii anni mcmlxviii ad experimentum approbatae sunt, deinceps *Regulas servandas* substituerunt et per quadraginta annos viguerunt in periodo profundae recognitionis legislationis canonicae.

Promulgavit enim Servus Dei Ioannes Paulus PP. II die xxv mensis Ianuarii anni MCMLXXXIII Codicem Iurie Canonici, die xxviii mensis Iunii anni MCMLXXXVIII Constitutionem Apostolicam *Pastor bonus* et die xviii mensis Octobris anni MCMXC *Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium*.

Quibus omnibus feliciter completis, tandem aliquando aggrediendum erat opus redigendi *Legem propriam*, quae iuxta art. 125 Constitutionis Apostolicae *Pastor bonus* Supremum regeret Tribunal Signaturae Apostolicae. Paratum schema *Legis propriae* Eminentissimi ac Excellentissimi huius Supremi Tribunalis Patres, moderante Eminentissimo Augustino S.R.E. Cardinale Vallini eiusdem Dicasterii Praefecto, in Congregatione Plenaria dierum xv et xvi mensis Novembris anni MMVII sedulo subiecerunt examini atque emendatum normarum textum Nobis deferendum statuerunt ut Apostolica sanctione ditaretur.

En recognita

Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae.

TITULUS I

DE CONSTITUTIONE ET MUNERIBUS

Caput I.

De constitutione Signaturae Apostolicae

Art. 1. § 1. Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae constat coetu Patrum Cardinalium et Episcoporum, qui a Summo Pontifice nominantur; ei praest Cardinalis Praefectus, ab Eodem Summo Pontifice delectus.

§ 2. Coetui Membrorum adscribi quoque possunt aliqui clerici, integrae famae, in iure canonico doctores atque eximia doctrina canonica praediti.

§ 3. Supremum Tribunal, nisi aliud caveatur, causas cognoscit per collegia, salva facultate Praefecti eas deferendi ad Signaturam Plenam.

§ 4. Sancta Sede vacante, Praefectus et Membra a munere cessant.

Art. 2. § 1. Praefecto auxilio est Secretarius in Signaturae Apostolicae negotiis personisque moderandis.

§ 2. Sancta Sede vacante, Secretarius ordinario moderamini Signaturae Apostolicae prospicit, negotia tantum ordinaria gerens; ipse vero indiget confirmatione Summi Pontificis, intra tres ab Eius electione menses.

Art. 3. In Dicasterio operam praestant Promotor iustitiae, Defensor vinculi, Promotores iustitiae Substituti et Praepositus Cancellariae, necnon congruus Officialium et Adiutorum numerus. Eidem adsunt, tamquam consultores, Referendarii.

Art. 4. Secretarius, Promotor iustitiae, Defensor vinculi, Promotores iustitiae Substituti, utpote Administrum maiores, necnon Referendarii a Summo Pontifice nominantur. Officiales et Adiutores assumuntur ad normam Ordinationis generalis Romanae Curiae.

Caput II.
De singulis muneribus

Art. 5. § 1. Praefectus Signaturam Apostolicam moderatur, eam dirigit eiusdemque personam gerit.

§ 2. Ipsius potissimum est:

1° Collegium Iudicum constituere vel Signaturam Plenam convocare, designare Ponentem et Iudicum Sessionibus praeesse;

2° Congressui praeesse et in eo decisiones ferre;

3° petitas gratias concedere et decreta decisoria extra Congressum ferre.

Art. 6. § 1. Secretarius, sub auctoritate Praefecti, omnia ad instructionem et expeditionem negotiorum spectantia peragenda curat.

§ 2. Ipsius potissimum est:

1° instantias receptas aliasque quaestiones examinandas committere;

2° recursus aliasve instantias, si casus ferat, in limine reicere;

3° munus Auditoris explere;

4° Iudicum conventui adstare ad causam illustrandam, salvo art. 47, § 2;

5° curare ut epistolae et decreta a Praefecto vel a seipso subsignanda rite redigantur;

6° bona administrare.

§ 3. Vices Praefecti absentis vel impediti gerit, salvo casibus ipsi Praefecto reservatis.

Art. 7. § 1. Promotor iustitiae, quem saltem duo Substituti adiuvant, intervenit in causis et quaestionibus rectam administrationem iustitiae spectantibus.

§ 2. In causis iudicialibus et contentiosis administrativis dimicat super partes pro iustitia et veritate; in causis vero poenalibus et disciplinaribus, mandante Praefecto, promovet actionem.

§ 3. Vices Secretarii impediti vel absentis agit.

§ 4. A munere cessat septuagesimo quinto aetatis expleto anno.

Art. 8. § 1. Defensor vinculi intervenire debet in causis et negotiis in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii; praeter casus in quibus ex natura rei eius interventus evidenter requiritur, Secretarii est decernere utrum intervenire debeat, necne, firmo art. 22.

§ 2. Ipse officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem.

§ 3. A munere cessat septuagesimo quinto aetatis expleto anno.

Art. 9. Ad munus promotoris iustitiae vel defensoris vinculi in casu exercendum, Secretarius iusta de causa deputare potest, praeter Administros maiores, Referendarios aliosve peritos.

Art. 10. § 1. Referendarii, salvo art. 9, munus obtinent consultorum, qui votum pro scientia et experientia super proposita quaestione proferunt.

§ 2. Referendarii ornari debent laurea doctorali in iure canonico necnon honestate vitae, prudentia et iuris peritia enitere.

Art. 11. § 1. Praepositus Cancellariae eandem, sub ductu Secretarii, moderatur.

§ 2. Ipsius potissimum est acta nomine Cancellariae expedienda signare, sigillum Signaturae Apostolicae custodire, summarium causarum conficere et mandata solutionis vel exactionis parare.

§ 3. Adiuvantibus Notariis et addictis, ipse praesertim quoque prospicit ut acta omnia, quae ad Signaturam perveniunt, in protocollo referantur; progressus causarum adnotetur; epistolae, decreta et rescripta, iuxta mandata recepta, rite conficiantur et expediantur; acta in tabulario rite custodiantur atque in bibliotheca adsint necessaria consultationis opera.

§ 4. Ipse curat ut omnes decisiones colligantur, quarum aliquae, quotannis a Praefecto in Congressu selectae, ope Supremi Tribunalis publici iuris fiunt.

Art. 12. § 1. Praepositus Cancellariae ceterique notarii publicam fidem faciunt de actis coram se gestis ac cum autographo exemplarium testantur fidelitatem.

§ 2. Secretarius addictis Cancellariae ad actum munus notarii concedere valet.

Art. 13. § 1. Notarii et addicti Cancellariae, pro peculiaribus muneribus ipsis concreditus, epistolae, decreta et rescripta exscribunt ac de statu quaestionum pertractandarum referunt.

§ 2. Notariorum senior nominatione vices gerit Praepositi Cancellariae ad tempus absentis vel impediti.

Art. 14. Apparitores Signaturae munere quoque cursoris funguntur.

Art. 15. Administratores maiores, Officiales et Adiutores, in Indice munerum (*Tabella organica*) Signaturae Apostolicae recensiti, munera sibi assignata sub ductu Superiorum sedulo adimpleant.

Caput III.

De patronis

Art. 16. § 1. Partes stare in iudicio possunt solummodo per patronum, seu procuratorem-advocatum.

§ 2. Quod si pars recurrens, de re certior facta, intra praestitutum terminum non providerit nec idoneam excusationem attulerit vel gratuitum patrocinium obtinuerit, Secretarius causam declarat peremptam.

Art. 17. § 1. Causarum patrocinium suscipere possunt Advocati apud Curiam Romanam.

§ 2. Admittuntur praeterea in causis iudicialibus, de quibus in art. 33, necnon in causis disciplinariis, de quibus in art. 35, n. 1, Advocati Rotae Romanae.

§ 3. In causis contentiosis administrativis, de quibus in art. 34, Praefectus

ad casum admittere valet Advocatos Rotae Romanae, dummodo in re vere peritos, vel, si casus ferat, alium vere peritum laurea doctorali in iure canonico ornatum.

§ 4. Advocati apud Curiam Romanam initio suscepti muneris, ceteri initio susceptae causae contentiosae administrativae, iusiurandum praestare tenentur de secreto servando deque munere rite et fideliter explendo.

Art. 18. § 1. Patronus pro munere suo tenetur tueri iura partis atque secretum officii servare.

§ 2. Ipsius est partem repraesentare, libellos aut recursus exhibere, eam de statu causae certiozem facere, notificationes pro ea recipere atque eam defendere.

Art. 19. § 1. Patroni iure ad congruum honorarium gaudent.

§ 2. Si quaestio oriatur de emolumento, Secretarius ad instantiam partis vel ex officio, auditis iis quorum interest, rem definit, salvo recurso ad Praefectum, firmis artt. 35, n. 1, et 113.

Art. 20. Patroni de mandato Secretarii gratuitum patrocinium praebere tenentur, salva aequa compensatione, solvenda, si casus ferat, ex arca Supremi Tribunalis.

Caput iv.

De disciplina servanda

Art. 21. Collegium Iudicum quinque membris constituitur, nisi Praefectus in Congressu decernat recursum adversus decretum reiectionis in Congressu latum, quoties datur, a Collegio trium Iudicum iudicandum esse.

Art. 22. § 1. In Congressu Praefectus decisionem fert, intervenientibus Secretario, Promotore iustitiae, Defensore vinculi et Promotoribus iustitiae Substitutis necnon aliis forte ad munus promotoris iustitiae vel defensoris vinculi in causis pertractandis deputatis, adstante Praeposito Cancellariae; ad eum invitari possunt, de iudicio Praefecti, Referendarii quorum praesentia utilis censetur.

§ 2. In casu urgenti sufficit ut adsint, praeter Praefectum et Secretarium eiusve vices agentem, duo alii ex convocatis.

Art. 23. § 1. Praefectus, Iudices, Secretarius, Promotor iustitiae et Defensor vinculi abstinere debent a causa pertractanda in casibus de quibus in cann. 1448, § 1 Codicis Iuris Canonici et 1106, § 1 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium.

§ 2. Si Praefectus a causa abstinet, eius munera in causa exercenda sunt a Secretario usque ad Iudicum Sessionem, cui vero praest Cardinalis Iudex ordinis et promotionis prior.

§ 3. Si Secretarius a causa abstinet, eius munera in causa exercenda sunt a Promotore iustitiae.

Art. 24. § 1. His in casibus, nisi ipsi abstineant, pars potest eos recusare.

§ 2. Si Praefectus aliusve Cardinalis recusetur, pars recusans, Signatura certiore facta, rem Summo Pontifici deferat; reliquis in casibus de recusatione videt Praefectus.

Art. 25. Professionem fidei necnon iusiurandum de secreto servando deque munere rite et fideliter obeundo omnes, initio suscepti officii, coram Praefecto praestare tenentur, praesente Notario.

Art. 26. § 1. Patroni id petentes obtinere possunt actorum exemplar, de licentia Secretarii auditoque Promotore iustitiae; ipsi autem gravi obligatione tenentur ne actorum quorumlibet exemplar, ex toto vel ex parte, aliis, partibus haud exceptis, tradatur.

§ 2. Publicatio seu intimatio decisionum, ad omnes iuris effectus, fit tradendo vel transmittendo earum exemplar Patronis.

Art. 27. § 1. Termini actis processualibus statuti sunt ordinatorii, nisi iure peremptorii sint vel expresse declarentur.

§ 2. Ius tamen est Praefecto necnon Secretario terminos peremptorios constituere, si id requiratur pro casu expedite solvendo.

§ 3. Termini in hac lege statuti intelleguntur utiles.

Art. 28. § 1. Nisi aliud caveatur, adversus Secretarii decretum non mere ordinarium datur recursus motivis suffultus ad Praefectum intra terminum peremptorium decem dierum proponendus.

§ 2. Quoties adversus decretum Congressus datur facultas recurrenti ad Collegium, recursus motivis suffultus exhibendus est intra terminum peremptorium decem dierum.

Art. 29. § 1. Signaturam Apostolicam fas est adire, praeterquam officiali Latino sermone, etiam sermonibus hodie latius cognitis. Si vero quis eam alia lingua adeat, Secretarius exigere potest ut ipse lingua latius cognita utatur.

§ 2. Ceterae instantiae, defensiones et vota exhibenda sunt lingua Latina.

Caput v.

De expensis et de gratuito patrocinio

Art. 30. § 1. Congressus normas statuit de cautionibus deponendis, expensis iudicialibus, honorariis et taxis pro rescriptis.

§ 2. Secretarius potest, iusta de causa, singulis in casibus aliud statuere de cautione deponenda vel taxa solvenda.

§ 3. In decisionibus statuitur circa expensas, honoraria et, si casus ferat, damna reficienda.

Art. 31. § 1. Qui gratuitum patrocinium petit, praesumpto bono iure gaudere debet ad causam agendam atque probationes exhibere, quibus eius oeconomica condicio appareat.

§ 2. Praefectus, auditis Secretario et Promotore iustitiae, decreto beneficium, vel ex toto vel ex parte, concedit aut denegat.

§ 3. A Praefecti decreto non datur appellatio, sed pars intra quindecim dies ad eundem Praefectum recurrere potest.

§ 4. Concesso gratuito patrocinio, Secretarius Patronum ex officio nominat.

TITULUS II

DE COMPETENTIA SIGNATURAE APOSTOLICAE

Art. 32. Dicasterium, praeter munus, quod exercet, Supremi Tribunalis, consulit ut iustitia in Ecclesia recte administretur.

Art. 33. Signatura Apostolica cognoscit:

1° querelas nullitatis contra decisiones definitivas vel vim sententiae definitivae habentes Rotae Romanae;

2° petitiones restitutionis in integrum contra decisiones Rotae Romanae;

3° recursus, in causis de statu personarum, adversus denegatum a Rota Romana novum causae examen;

4° exceptiones suspicionis aliasque causas contra Iudices Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris;

5° conflictus competentiae inter tribunalia, quae non subiciuntur eidem tribunalii appellationis, nisi aliud iure provisum sit.

Art. 34. § 1. Signatura Apostolica cognoscit de recursibus, intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium interpositis, adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit.

§ 2. In his casibus, praeter iudicium de illegitimitate, cognoscere etiam potest, si recurrens id postulet, de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum.

§ 3. Cognoscit etiam de aliis controversiis administrativis, quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae Dicasteriis ipsi deferantur necnon de conflictibus competentiae inter eadem Dicasteria.

Art. 35. Signaturae Apostolicae quoque est rectae administrationi iustitiae invigilare, et speciatim:

1° in ministros tribunalium, advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere;

2° videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, dispensationem a legibus processualibus, Ecclesiis orientalibus haud exclusis, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam;

3° tribunalium inferiorum competentiam prorogare;

4° approbationem Tribunalis appellationis Sanctae Sedi reservatam concedere;

5° promovere et approbare erectionem tribunalium interdioecesanorum;

6° cognoscere de iis quae Signaturae Apostolicae per conventiones inter Sanctam Sedem et Civitates tribuuntur.

TITULUS III DE PROCESSU IUDICIALI

Caput I.

Normae generales

Art. 36. Recursus introducitur per libellum, cui, ubi sententia vel decretum impugnatur, eiusdem exemplar authenticum adnecti debet.

Art. 37. Secretarius omnia acta casum respicientia exquirat.

Art. 38. Secretarius decreto libellum notificandum curat omnibus quorum interest necnon, si iudicio intersit, Defensori vinculi, atque terminum statuit ad Patronum, prouti requiratur et firmo art. 16, eligendum necnon ad scripturas producendas.

Art. 39. § 1. Quo termino elapso, Promotor iustitiae votum pro rei veritate promittit.

§ 2. Quod votum, una cum scripturis de quibus in art. 38, Secretarius communicandum curat cum partibus, quae ius habent, si velint, replicandi intra decem dies.

§ 3. Data facultate Defensori vinculi iterum replicandi, novissime Promotori iustitiae intervenire licet.

Art. 40. Praefectus Congressui habendo diem statuit eundemque cum partibus communicari iubet.

Art. 41. § 1. Quibus praehabitis, Congressus recursum admittit vel reicit.

§ 2. Congressus decisiones scripto partibus notificantur.

Art. 42. § 1. Contra reiectionis decretum, nisi aliud iure caveatur, patet recursus ad Collegium Iudicum; de huiusmodi iure recurrens per idem decretum certior fit.

§ 2. Recursus, argumentis suffultus, intra terminum peremptorium decem dierum proponendus est.

§ 3. De recursu interiecto certiores fiant partes, quae iure gaudent intra decem dies suas animadversiones proponendi.

§ 4. Voto Promotoris iustitiae exhibito, recursus quamprimum ad Collegium defertur, cuius decisio nulli iuris remedio obnoxia est.

Art. 43. § 1. Admisso recursu, Secretarius omnes quorum interest ad litis contestationem convocat.

§ 2. Secretario competit, auditis omnibus quorum interest, decreto dubii

formulam statuere, causae instructionem ad normam iuris moderari, necnon quaestiones incidentes, si quae sint, expeditissime dirimere.

Art. 44. Instructione expleta, Secretarius, adiuvante Promotore iustitiae et auditis partium Patronis necnon Defensore vinculi, causae summarium conficiendum curat; insuper ad normam artt. 38-39 partium restrictus et Defensoris vinculi animadversiones necnon Promotoris iustitiae votum exquirat atque notificari iubet.

Art. 45. Partium, Defensoris vinculi et Promotoris iustitiae responsionibus exhibitis, conclusum in causa esto.

Art. 46. Peractis iure peragendis, Praefectus causam definiendam ad Collegium defert.

Art. 47. § 1. In Iudicum conventu Iudex Ponens seu Relator contentionem refert et rationes tum pro recursu tum ex adverso perstringit.

§ 2. Dein Iudices, nemine adstante, ex ordine conclusiones cum rationibus tam in iure quam in facto proferunt, quae conclusiones scriptae Ponenti traduntur ad sententiam redigendam; dein autem actis causae adiunguntur secreto servandae.

§ 3. Discussionem peracta, Collegium decisionem fert, in qua maior suffragiorum pars convenit.

§ 4. Pars dispositiva a Iudice Ponente seu Relatore scripto redigitur, a singulis Iudicibus subsignatur et statim Secretario traditur.

Art. 48. § 1. Iudex Ponens seu Relator quamprimum textum decisionis exarat.

§ 2. Supremi Tribunalis Praefectus, si casus ferat, statuere potest decisionis rationes in iure et in facto scripto redigi a Promotore iustitiae.

Art. 49. Si Collegium Iudicum ulteriorem instructionem iubeat, Secretarius eam perficit.

Art. 50. Adversus Collegii decisiones, nisi aliud expresse statuatur, non est locus impugnationi.

Caput II.

De querelis nullitatis contra decisiones Rotae Romanae

Art. 51. Querela nullitatis proponi potest non solum adversus sententias definitivas, verum etiam adversus sententias interlocutorias et decreta, a Rota Romana quomodocumque emissa, dummodo, nisi aliud iure caveatur, vim sententiae definitivae habeant.

Art. 52. § 1. Si nomine alterius quis egit sine legitimo mandato, vitium sanatum habetur ob appellationem interpositam ab ipsa parte antequam nullitas opponatur, immo ob quemlibet eiusdem partis actum ante querelam positum, qui par sit ratihabitioni.

§ 2. In casu de quo in § 1, recursus Secretarii decreto in limine reicitur.

Art. 53. § 1. Si querela nullitatis una cum appellatione cumuletur, illa coram Signatura Apostolica, haec coram Rota Romana interponenda est.

§ 2. Decisio querelae decisionem appellationis praecedere debet, nisi Signatura Apostolica aliud decreverit.

Art. 54. Admisso recursu, dubium concordandum est sub formula: An constet de nullitate decisionis Rotae Romanae.

Caput III.

De petitionibus restitutionis in integrum contra decisiones Rotae Romanae

Art. 55. § 1. Petitio restitutionis in integrum sententiae executionem nondum inceptam suspendit.

§ 2. Si tamen ex probabilibus indiciis suspicio sit petitionem factam esse ad moras executioni nectendas, Congressus decernere potest ut sententia executioni demandetur, assignata tamen restitutionem petenti idonea cautione ut, si restituatur in integrum, indemnitas fiat.

Art. 56. Admisso recursu, dubium concordandum est sub formula: An concedenda sit restitutio in integrum.

Art. 57. Concessa restitutione, nisi Summus Pontifex aliud providerit, causa remittitur ad Rotam Romanam ut, iuxta suas normas, de merito iudicet.

Caput IV.

De recursibus adversus denegatum a Rota Romana novum causae examen

Art. 58. In causis de statu personarum, recursus adversus denegatum a Rota Romana novum causae examen intra peremptorium triginta dierum terminum proponi potest.

Art. 59. § 1. Certiore facta altera parte, Secretarius brevem terminum praestituit recurrenti ad petitionis motiva illustranda; dein Defensor vinculi suas animadversiones exarat; ultimus promittit Promotor iustitiae votum pro rei veritate.

§ 2. Congressus novam causae propositionem, remoto quolibet iuris remedio, admittit vel reicit.

Art. 60. Decretum a Congressu latum parti recurrenti atque Rotae Romanae Decano notificatur, certiore facta altera parte.

Art. 61. Congressus, pendente recursu coram Signatura Apostolica, videre potest de suspensione executionis sententiae concedenda vel revocanda.

Caput v.

De exceptionibus suspicionis contra Iudices Rotae Romanae

Art. 62. Suspicionis exceptio contra Iudicem Rotae Romanae proponi potest in casibus de quibus in cann. 1448, § 1 et 1624 Codicis Iuris Canonici atque 1106, § 1 et 1305 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium.

Art. 63. § 1. Certiore statim facto Iudice recusato, Secretarius terminum praestituit exceptionem proponenti ad argumenta adducta illustranda; dein habitis ad rem partium memorialibus, necnon animadversionibus Defensoris vinculi, si intersit, et voto pro rei veritate Promotoris iustitiae, causa ad Congressum defertur.

§ 2. Iudex recusatus, si ipse postulet vel casus ferat, auditur a Secretario.

Art. 64. Congressus, remoto quolibet iuris remedio, edicit utrum locus sit, necne, recusationi Iudicis.

Art. 65. Decretum a Congressu latum Rotae Romanae Decano quamprimum notificatur.

Caput vi.

De causis contra Iudices Rotae Romanae

Art. 66. § 1. Processus in causis sive poenalibus sive contentiosis contra Iudices Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris evolvitur, congrua congruis referendo, iuxta artt. 36-49 necnon praescripta iuris codicialis.

§ 2. Pars laesa potest actionem contentiosam ad damna reparanda ex delicto sibi illata in ipso poenali iudicio exercere.

Art. 67. § 1. In iudicio poenali partes actoris gerit Promotor iustitiae.

§ 2. Omnia quae in iudicio poenali promovendo instituendoque Ordinario competunt, Praefectus exercet.

Art. 68. Sententia a Collegio quinque Iudicum fertur.

Art. 69. Parti, quae se gravatam putet, atque Promotori iustitiae suppent remedia iuris coram Signatura Apostolica, appellatione in casu haud exclusa.

Caput vii.

De conflictibus competentiae inter Tribunalia

Art. 70. Salva competentia de qua in art. 35, nn. 2-3, Signatura Apostolica, denunciato competentiae conflictu, primum videt num reapse de conflictu agatur, et quidem ad normam articulorum huius capituli solvendo.

Art. 71. Secretarius, inspectis omnibus conflictibus adiunctis, prout casus ferat processus pendentes suspendit.

Art. 72. § 1. Acquisitis actis causae atque partium memorialibus necnon, si casus ferat, auditis Tribunalibus, Defensor vinculi, si in iudicio interveniat, animadversiones et Promotor iustitiae votum pro rei veritate exhibent.

§ 2. Congressus, remoto quolibet iuris remedio, decreto propositum conflictum solvit, statuens, quatenus necessarium, forum competens atque prosecutionis rationem.

TITULUS IV

DE PROCESSU CONTENTIOSO ADMINISTRATIVO

Caput I.

De recursibus adversus actus administrativos singulares

Art. 73. § 1. Recursus referre debet:

1° a quonam ipse proponatur;

2° actum, qui impugnatur;

3° quid petatur;

4° quo iure innitatur;

5° diem acceptae notificationis actus impugnati;

6° subscriptionem partis recurrentis.

§ 2. Recursui adnecti debent:

1° actus, qui impugnatur, nisi a recurrente exhiberi nequeat;

2° mandatum Patrono rite collatum aut petitio, documentis suffulta, pro obtinendo gratuito patrocinio.

Art. 74. § 1. Recursus exhibendus est intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium a die peractae actus notificationis.

§ 2. Ab uno Romano Pontifice in terminos remissio conceditur.

Art. 75. Nullus est recursus si absolute incertum manet de quibusnam personis vel de quonam obiecto agatur.

Art. 76. § 1. Secretarius, audito Promotore iustitiae, decreto recursum in limine reicit qui indubie atque evidenter aliquo careat praesupposito, veluti si:

1° non agatur de re ad tribunal administrativum pertinente;

2° recurrens careat legitima persona standi in iudicio;

3° haud exstet lex, quae asseritur violata;

4° termini ad recursum proponendum elapsi sint.

§ 2. De eiusmodi decreto Secretarius Promotorem iustitiae et, si casus ferat, competentem Auctoritatem certiore facit.

§ 3. Recurrens in ipso decreto certior fit de facultate recurrendi ad Congressum intra peremptorium terminum decem dierum ab eodem recepto.

§ 4. Decretum, quo Congressus reiectionem in limine confirmat, nulli iuris remedio est obnoxium.

Art. 77. Salvo art. 16, § 2, Secretarius praestituit terminum pro iterando recurso, si vitiis laboret, quae emendari possunt.

Art. 78. § 1. Quovis in stadio processus, liti finem imponere potest sive peremptio sive revocatio actus impugnati sive renuntiatio sive compositio pacifica.

§ 2. Compositio pacifica inter partes acta Congressus indiget probatione.

§ 3. Aliis in casibus litis finitae, Secretarius de re fert decretum, cum iis quorum interest communicandum.

Art. 79. § 1. Secretarius, suo decreto,

1° iubet notificari competenti Dicasterio omnibusque legitime coram Dicasterio intervenientibus recursum receptum eosdemque invitat ut Patronum constituent per legitimum mandatum;

2° exquirat a Dicasterio ut exemplar actus impugnati et omnia acta controversiam respicientia transmittat intra terminum triginta dierum;

3° in causa constituit Promotorem iustitiae;

4° mandat Cancellariae ut recurrenti aliisque de quibus in n. 1 incumbencia rite adimplenda indiget.

§ 2. Congrua congruis referendo, Secretarius eodem modo procedit cum aliis interesse forte habentibus.

Art. 80. Si Dicasterium sibi Patronum non constituat, Praefectus eum ex officio nominat.

Art. 81. § 1. Actis Dicasterii receptis, Secretarius recurrentis Patrono, de re certiore facto, decreto terminum praestituit ad exhibendum memoriale, in quo clare indicentur leges, quae violatae asseruntur, recursus illustretur, compleatur vel emendetur, atque forte ad ulteriora documenta exhibenda vel expetenda.

§ 2. Terminum de quo in § 1 elapso, Secretarius decreto item resistentis Patrono terminum praestituit adeo ut ipse, inspectis omnibus de quibus in § 1, memoriale exhibeat necnon forte nova documenta producat.

§ 3. Quibus praehabitis, Promotor iustitiae votum pro rei veritate promittit.

Art. 82. Communicatis scripturis, Patroni intra decem dies respondere possunt; ultimus autem scribere potest Promotor iustitiae.

Art. 83. § 1. Convocato Congressu ad normam art. 40, Praefectus decernit utrum recursus admittendus sit ad disceptationem, an reiiciendus quia manifeste ipse caret praesupposito vel fundamento. Quo in altero casu motiva exprimit.

§ 2. Congressus decisiones scripto partibus notificantur.

Art. 84. Salvo art. 76, § 4, contra reiectionis decretum datur recursus ad Collegium ad normam art. 42 proponendus et pertractandus.

Art. 85. § 1. Admisso recurso, Secretarius, convocatis quamprimum Patronis et Promotore iustitiae ad summariam delibationem oralem, eorundemque attentis petitionibus et responsionibus, controversiae terminos statuit, dubia concordata suo firmans decreto.

§ 2. Quod contra decretum datur recursus intra decem dies ad Praefectum, quolibet ulteriore iuris remedio remoto.

Art. 86. Summaria delibatione orali habita, Secretarius, si casus ferat, complet causae instructionem. Si quid autem partes excipiant, ipse expeditissime de re videt.

Art. 87. Post confectum causae summarium, nullum ulterius documentum a partibus produci potest, nisi aliud Praefectus statuerit et salvo art. 49.

Art. 88. § 1. Confecto causae summario, Patroni intra terminum praestitutum suum quisque restrictum conclusivum porrigunt.

§ 2. Quo termino elapso, Promotor iustitiae votum pro rei veritate exhibet.

§ 3. Patroni intra terminum decem dierum responsiones exhibere possunt; novissime Promotori iustitiae interveniendi facultas est.

Art. 89. Peractis iure peragendis, proceditur ad normam artt. 46-49.

Art. 90. Iudices, ad contentionem solvendam, in sententia immediatos et directos illegitimitatis effectus statuere possunt.

Art. 91. § 1. Adversus Collegii sententias, cauta tamen semper Supremi Tribunalis natura, tantum remedia querelae nullitatis ac petitionis restitutionis in integrum suppetunt.

§ 2. Praefectus, si casus ferat, rem statim ad Collegium Iudicum deferre potest.

Art. 92. § 1. Nisi aliud statuatur, sententiam executioni mandare debet, per se vel per alium, Dicasterium, quod actum impugnatum tulerit aut probaverit.

§ 2. Quod si renuat, neglegat aut ultra congruum vel statutum tempus differat, salvo iure ad damnorum forte illatorum reparationem, parte cuius interest instante executio spectat ad ipsum Supremum Tribunal, Superiore Auctoritate de re certiore facta.

Art. 93. § 1. Exsecutor debet sententiam ipsam, secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam, executioni mandare.

§ 2. Quod si agatur de pecunia resarcienda, solutio fieri debet intra terminum triginta dierum a sententia notificata, nisi aliud a Supremo Tribunali cautum sit.

§ 3. Si actus illegitimitas declarata fuerit in procedendo, Auctoritas eundem actum denuo ferre potest tantummodo ad normam iuris atque iuxta modum et terminos in sententia forte determinatos.

§ 4. Si autem actus illegitimitas declarata fuerit in decernendo, Auctoritas de re denuo videre potest tantummodo ad normam iuris atque iuxta modum et terminos in sententia forte determinatos.

Art. 94. Si qua controversia de executionis modo oriatur, Congressus expeditissime eandem dirimit.

Caput II.

De actus administrativi executionis suspensione

Art. 95. § 1. Suspendio, vel ex toto vel ex parte, executionis actus impugnati quolibet in causae statu, adductis rationibus, peti potest.

§ 2. In casibus gravioribus ipse Promotor iustitiae actus impugnati executionis suspensionem proponere potest.

§ 3. Quod si quaestio de suspensione oriatur, de ea pressius quamprimum videatur.

Art. 96. § 1. Nisi iudicio Secretarii, audito Promotore iustitiae, instantia pro suspensione executionis impugnatae decisionis sit in limine reicienda, Secretarius, instantia Auctoritati aliisque, quorum interest, notificata, simul terminum pro exhibendis scripturis atque definitionis diem quam citius statuit.

§ 2. Quo termino elapso Promotor iustitiae quamprimum pro rei veritate votum promit.

§ 3. Executionis suspensionem Congressus concedit vel denegat intra sexaginta dies ex quo instantia pervenerit.

Art. 97. Executionis suspensione decreta, quam citissime Auctoritati competenti decisio notificatur, quae statim ad effectum deducatur.

Art. 98. Contra Congressus decisionem nullum datur iuris remedium; quaestio tamen, novis quidem adductis rationibus, denuo proponi potest.

Art. 99. Nisi aliud in Congressus decreto expresse cautum fuerit, executionis suspensio, causa pendente, permanet et retrorsum haud valet.

Art. 100. Quoad actiones et exceptiones de rei sequestratione et exercitii iuris inhibitione serventur, congrua congruis referendo, normae huius capituli.

Caput III.

De damnorum reparatione

Art. 101. Petitio reparationis damnorum ex actu illegitimo illatorum, de qua in art. 34, § 2, proponi potest usque ad delibationem oralem summariam.

Art. 102. Auctoritas convenitur atque eatenus respondet, quatenus ex ipsis decisionibus asserta damna obvenerint.

Art. 103. Ad nimias moras vitandas potest Praefectus vel Collegium quaestionem de damnis differre usquedum Supremum Tribunal sententiam definitivam de illegitimitate protulerit.

Caput IV.

De controversiis administrativis Supremo Tribunali delatis

Art. 104. Nisi singulis in casibus aliud Romanus Pontifex statuerit, Supremum Tribunal in controversiis administrativis sibi delatis videt de merito

iuxta normas de processu contentioso administrativo necnon processus contentiosi ordinarii praescripta, congrua congruis referendo.

Caput v.

De conflictibus competentiae inter Dicasteria

Art. 105. Orto conflictu competentiae inter Dicasteria, res, iis auditis et praehabito voto Promotoris iustitiae, expeditissime in Congressu dirimitur.

TITULUS V

DE ADMINISTRATIVA RATIONE PROCEDENDI

Art. 106. § 1. Nisi aliud statuatur, in negotiis, de quibus in art. 35, Praefectus, praehabito voto Promotoris iustitiae et audito Secretario, decernit; Defensor vinculi insuper auditur ad normam art. 8, § 1.

§ 2. Praefectus, firmo art. 6, § 3, habitualiter Secretario mandare potest, ut, praehabito voto Promotoris iustitiae, quaedam negotia ordinaria expediat.

Art. 107. § 1. De negotiis maioris momenti videtur in Congressu.

§ 2. Ad Praefectum pertinet decernere ut, praeterquam in casibus recensitis, de quaestione in Congressu disceptetur.

§ 3. Nihil grave et extraordinarium agitur, nisi Summo Pontifici fuerit antea significatum.

Art. 108. Secretarii est, praehabito voto Promotoris iustitiae, recursum vel petitionem in limine reicere ob manifestum defectum praesuppositi vel fundamenti, firma facultate recurrendi ad normam art. 28, § 1.

Art. 109. Audiantur, quantum fieri potest, ii quorum iura laedi possint.

Caput i.

De rectae administrationis iustitiae invigilantia

Art. 110. § 1. Annua relatione vel sententiis tribunalis examini subiectis, Secretarius opportuna consilia vel animadversiones offert.

§ 2. Secretarii est in casu denuntiationis adversus aliquod tribunal, audito, prout casus ferat, eius Moderatore, Vicario iudiciali vel iudice causae, et praehabito voto Promotoris iustitiae, decernere an et quomodo procedendum sit, salva competentia tribunalium et iudicum.

§ 3. Rem ad Praefectum defert, si quaedam graviora animadvertenda videntur.

Art. 111. § 1. De praeceptis tribunali dandis ad rectam iurisprudentiam tuendam vel modum procedendi iure praescriptum deinceps servandum, de translatione causae ad aliud tribunal, de suspensione executionis decisionis latae deque inspectione tribunalis in Congressu decernitur, si quidem graves irregularitates detectae fuerint.

§ 2. In casu urgenti, ne damnum irreparabile oriatur, suspensio executionis decisionis iudicialis, praehabito voto Promotoris iustitiae vel Defensoris vinculi, a Praefecto vel Secretario iubetur, donec in Congressu de re videatur.

§ 3. Quoties ad rectam iurisprudentiam tuendam necessarium videatur, Signatura Apostolica a Summo Pontifice petere potest potestatem iudicandi etiam de merito.

Art. 112. Patrum Signaturae Apostolicae una cum Secretario est textum in Congressu paratum decreti generalis executorii vel instructionis examini subicere eumque approbare, necnon quaestiones generales, rectam administrationem iustitiae respicientes, pertractare.

Caput II.

De sanctionibus disciplinaribus

Art. 113. § 1. Si in ministros alicuius tribunalis, advocatos vel procuratores animadvertendum videatur, Praefectus de more Moderatori tribunalis mandat ut de re videat, si opus sit provideat et dein referat; eius vero decisio, etiam ex officio, in Congressu revocari vel emendari potest.

§ 2. Quod si actio disciplinaris coram Signatura Apostolica instituatur, Promotor iustitiae libellum conficit et, defensione perpensa, eum confirmat vel emendat; facultate data respondendi, dein in Congressu de re videtur.

§ 3. Monitio etiam extra Congressum a Praefecto dari potest.

Caput III.

De recursibus hierarchicis

Art. 114. § 1. De recursibus hierarchicis propositis, qui ad rectam administrationem iustitiae pertinent, videtur ad normam art. 106, § 1, salvis artt. 107-109.

§ 2. Recurrens potest, rationibus allatis, intra decem dies a Praefecti decreto recepto eius revocationem vel emendationem petere.

Caput IV.

De commissionibus aliisque rescriptis

Art. 115. § 1. Accepta petitione, ut causa Rotae Romanae vel tribunali secus absolute incompetenti committatur, utque competentia tribunalis relative incompetens prorogetur vel alia gratia quoad iustitiam administrandam concedatur, proceditur ad normam art. 106, § 1, salvis artt. 107-109.

§ 2. Solummodo autem in Congressu decerni possunt concessio dispensationis a duplici decisione conformi in causis nullitatis matrimonii vel commissio causae ad Rotae Romanae Tribunalis iudicium.

§ 3. *Petito beneficio novae audientiae, res ad Congressum defertur.*

§ 4. *Videndum est hisce in negotiis expediendis num habeatur iusta et rationabilis causa, habita ratione adiunctorum casus et gravitatis legis; ab iis vero quae processum iudiciale essentialiter constituunt dispensari nequit.*

Art. 116. § 1. *Nisi petitio gratiae, quae ab uno Romano Pontifice concedi potest, in limine reicienda sit, videtur in Congressu, servatis artt. 106, § 1, et 109: An SS.mo consulendum sit pro gratia.*

§ 2. *Si decisio fuerit negativa, Signatura Apostolica id cum eis, quorum interest, communicat.*

Art. 117. *Ratio agendi, de qua in art. 106, § 1, adhibetur in approbandis decretis erectionis tribunalium interdioecesanorum vel tribunalium appellationis, quando designationis approbatio Sanctae Sedi reservatur.*

Caput v.

De nullitatis matrimonii declaratione

Art. 118. *Quod si Signatura Apostolica videt de nullitate matrimonii declaranda in casibus, qui accuratiorem disquisitionem vel investigationem non exigant, causa, animadversionibus Defensoris vinculi et voto Promotoris iustitiae acquisitis, ad Congressum defertur.*

Caput vi.

De decretis exsecutivitatis in ordine ad effectus civiles obtinendos

Art. 119. § 1. *Ad Secretarium spectat, ad instantiam eius cuius interest, decretum ferre ut decisiones exsecutivae in causis nullitatis matrimonii effectus civiles obtineant apud Nationes, quae hac de re conventionem cum Sancta Sede inierunt.*

§ 2. *Si ad rem dubium oriatur, proceditur ad normam art. 106, § 1, salvis artt. 107-109.*

§ 3. *Pendente impugnatione apud forum iure competens adversus illas decisiones, decretum exsecutivitatis de more non datur.*

Art. 120. § 1. *Non est locus impugnationi adversus decretum exsecutivitatis.*

§ 2. *Praefecti vero est, salvo art. 109 et auditis Defensore vinculi, Promotore iustitiae et Secretario, idem decretum gravi de causa ex officio suspendere vel revocare.*

Art. 121. *In causis de dissolutione vinculi matrimonii rati et non consummati analogia proceditur ratione.*

TITULUS VI
DE IURE APPLICANDO

Art. 122. Quoad ea, quae hac in lege propria non praevidentur, serventur, quatenus applicari possunt, normae processuales codiciales, ratione etiam traditionis canonicae et praxis Signaturae Apostolicae habita.

Haec itaque auctoritate Nostra comprobamus, decernimus et statuimus, contrariis rebus minime quibuslibet obsistentibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die XXI mensis Iunii, anno Domini MMVIII, Pontificatus Nostri quarto.

BENEDICTUS PP. XVI

LA NUOVA “LEX PROPRIA” DELLA SEGNETURA APOSTOLICA
E I PRINCIPI DEL PROCESSO CANONICO

Sommario: 1. Premessa: il collegamento dei principi processuali con il diritto naturale. – 2. La ricerca della pacifica composizione delle controversie. – 3. L'indipendenza giudiziaria: 3.1. La potestà giudiziaria del Segretario della Segnetura; 3.2. I Giudici che non sono cardinali né vescovi. – 4. Il diritto a che le cause siano decise «entro un termine ragionevole». – 5. La motivazione delle decisioni non meramente ordinarie. – 6. Il diritto al doppio grado di giurisdizione. – 7. Conclusione interlocutoria.

1. Premessa: il collegamento dei principi processuali con il diritto naturale

LA «questione centrale della dignità della persona umana e dei diritti umani [costituisce] un punto di incontro fra la dottrina della Chiesa e la società contemporanea. [...] La Chiesa ha sempre affermato che i diritti fondamentali [...] devono essere sostenuti e riconosciuti universalmente perché sono inerenti alla natura stessa dell'uomo che è creato a immagine e somiglianza di Dio. [...] [L]a “legge naturale”, che non è altro che una partecipazione alla legge eterna: “*unde ... lex universalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali creatura*” (San Tommaso d'Aquino, *ST I-II, 91, 2*)[, ...] è una guida riconoscibile da tutti, sulla base della quale tutti possono reciprocamente comprendersi e amarsi. I diritti umani, quindi, sono definitivamente radicati in una partecipazione di Dio, che ha creato ogni persona umana con intelligenza e libertà. Se si ignora questa solida base etica e politica, i diritti umani restano fragili perché privi del loro saldo fondamento. L'azione della Chiesa nella promozione dei diritti umani è dunque sostenuta dalla riflessione razionale, in modo tale che questi diritti si possano presentare a tutte le persone di buona volontà, indipendentemente dalla loro affiliazione religiosa».¹

¹ BENEDETTO XVI, *Discorso all'Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze So-*

Questa impostazione metafisica della giustizia e della giuridicità – tipica dell'insegnamento pontificio e, in particolare, di quello di Benedetto XVI – non può non appartenere all'essenza del diritto canonico.² Ne derivano diverse condizioni che la “*recta ratio*” (è sorprendente quanti argomenti processuali sono presenti nelle opere di S. Tommaso d'Aquino³) e lo “*ius gentium*” (al quale il Papa richiama anche nel citato discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali)⁴ richiedono al processo giudiziale affinché questo sia giusto. Per “presentare” la nuova *lex propria* della Segnatura Apostolica⁵ può essere opportuno accennare al modo in cui questa norma adempie alcuni dei presupposti del diritto al giusto processo immediatamente riportabili al diritto naturale.

2. La ricerca della pacifica composizione delle controversie

Proprio perché la tutela giudiziale dei diritti è perfettamente confacente con l'insegnamento di Cristo circa la carità e la misericordia,⁶ la sua attuazione deve essere preceduta dai diversi tentativi di pacifica composizione delle controversie. Infatti entrambi i codici (CIC can. 1446 e CCEO can. 1103) affidano all'intero popolo di Dio, «ma in primo luogo [a]i Vescovi», l'assiduo impegno pre-processuale «perché, salva la giustizia, siano evitate, per quanto è possibile, le liti nel popolo di Dio e si compongano al più presto pacificamente» (§ 1). A tale obbligo, nella fase processuale, è particolarmente tenuto il giudice, il quale «sul nascere della lite ed anche in qualunque altro momento, ogni

ciali, 4 maggio 2009. Nello stesso senso, fra tanti altri, sono particolarmente significativi BENEDETTO XVI, *Fede, ragione e università. Ricordi e riflessioni (discorso all'incontro con i rappresentanti della scienza)*, Aula Magna dell'Università di Regensburg, 12 settembre 2006; ID., *Discorso all'ONU*, New York, 18 aprile 2008.

² Cfr. J. LLOBELL, *Il diritto e il dovere al processo giudiziale nella Chiesa. Note sul magistero di Benedetto XVI circa la necessità di «agire secondo ragione» nella riflessione ecclesiale*, «*Ius Ecclesiae*» 19 (2007) 55-75, e il magistero pontificio e la bibliografia ivi citata.

³ Cfr., ad es., *Summa theologiae*, 2-2, qq. 57-60 e 67-71.

⁴ Lo “*ius gentium*” è accolto nelle principali dichiarazioni dei diritti della seconda metà del xx secolo: “Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo”, 10 dicembre 1948, artt. 8, 10, 11; “Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici”, 16 dicembre 1966, art. 14; “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”, Roma, 4 novembre 1950, art. 6.

⁵ Cfr. BENEDETTO XVI, m.p. «*Antiqua ordinatione*», *quo Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae “lex propria” promulgatur*, 21 giugno 2008, «AAS» 100 (2008) 513-538 (fascicolo 8° degli *Acta Apostolicae Sedis*, datato il 1° agosto 2008 ma veramente divulgato il 17 dicembre 2008), in seguito Lp SAP 2008.

⁶ Cfr. J. LLOBELL, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano 1997, 47-84; ID., *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in C.J. ERRÁZURIZ M., L. NAVARRO (a cura di), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano 2000, 267-300.

volta che scorga qualche speranza di buon esito» deve «esortare le parti ed aiutarle a cercare di comune accordo un'equa soluzione della controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi eventualmente anche di persone autorevoli per la mediazione» (§ 2).

Malgrado una certa tendenza al “panpubblicismo” canonistico, non poche controversie amministrative, da parte del fedele, riguardano un suo bene privato. Basti pensare ad alcuni dei motivi (ad es., il ragionevole “attaccamento” alle persone, ai luoghi e alle cose, conseguenza del prolungato adempimento dell'ufficio) che possono indurre un parroco ad impugnare la legittimità del suo trasferimento da parte della competente autorità (CIC cann. 1748-1752; CCEO cann. 1397-1400). Ne deriva che, a differenza di quanto avviene nelle cause di nullità del matrimonio o nel processo penale (la cui natura è essenzialmente pubblica), non sia da escludere assolutamente il § 3 dei citati canoni (CIC can. 1446 e CCEO can. 1103) che consente l'utilizzo della transazione o del giudizio arbitrale. Comunque i codici richiedono i tentativi di evitare il processo sia nelle cause di nullità del matrimonio (CIC can. 1676; CCEO can. 1362), sia in quelle penali (CIC can. 1341; CCEO can. 1401). D'altra parte, in ambito amministrativo vi sono diversi istituti predisposti alla pacifica composizione delle controversie, fra cui la possibilità di costituire «stabilmente un vero e proprio ufficio o consiglio [a livello diocesano o di conferenza episcopale], che abbia il compito [...] di ricercare e suggerire eque soluzioni» (CIC can. 1733; cfr. CCEO can. 998). L'obbligo della *remonstratio*, il dover «chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore» «prima di presentare ricorso» (CIC can. 1734 § 1; cfr. CCEO can. 999) e gli ampi poteri concessi al superiore gerarchico nei confronti del provvedimento dell'autorità inferiore (CIC can. 1739; cfr. CCEO cann. 1004-1006) sono ulteriore manifestazione della volontà dell'ordinamento canonico di trovare soluzioni meno onerose e talvolta traumatiche – e, quindi, più ragionevoli e più cristiane – che quelle ottenute attraverso i processi.

Una tale preoccupazione è riscontrabile nella “giurisprudenza” (*lato sensu*) della Segnatura sin dall'inizio dell'esercizio della sua nuova competenza circa il contenzioso amministrativo, introdotta dal n. 106 della cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*.⁷ Sulla scia di detta giurisprudenza, la Lp SAP 2008 si è fatta eco opportunamente della ricerca della pacifica composizione delle controversie introducendo una norma che non trova riscontro nelle *Normae*

⁷ Cfr. PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, «AAS» 59 (1967) 885-928 (in seguito citata REU). «*Cum ratio pastoralis nunquam seiungatur ad iustitiae administrationem, Supremum Tribunal saepe nititur ut partes de compositione agant*» (SEGNATURA APOSTOLICA, *Declaratio de recursu adversus decisionem Dicasterii Curiae Romanae*, 9 novembre 1970, in I. GORDON, Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. 1, Romae 1977, n. 3181).

speciales del 1968.⁸ Infatti, al Capitolo I del Titolo IV sul processo contenzioso amministrativo – ambito in cui il disposto può riscontrare maggiore effettività –, l'art. 78 § 1 della Lp SAp 2008 prevede il superamento della controversia sia unilateralmente (per la rinuncia dell'attore, esplicita o implicita a causa della perenzione, o per la revoca dell'atto impugnato da parte della competente autorità), sia bilateralmente per la pacifica composizione della vertenza, adeguatamente provata e formalizzata (cfr. art. 78 § 2).

3. L'indipendenza giudiziaria

Il principio «*nemo iudex in causa propria*» (l'indipendenza del giudice, la sua terzietà riguardo alla materia del contendere) è un'esigenza della giustizia talmente evidente ed essenziale al concetto stesso di realizzazione della giustizia attraverso il giudizio che, in quanto “primo principio” non può essere provato: «*si dictum [quod omne verum possit probari per rationem] intelligatur universaliter, est expresse falsum; quia prima principia per se nota non probantur*».⁹

Il processo giudiziale contenzioso amministrativo introduce l'essenziale elemento distintivo della terzietà nel sistema delle impugnazioni amministrative e dei ricorsi gerarchici. Detti istituti amministrativi sono, sicuramente, anche tesi alla tutela dei diritti e alla realizzazione della giustizia; tuttavia, l'ampia discrezionalità dell'autorità superiore a modificare l'atto amministrativo posto dall'inferiore (CIC can. 1739; CCEO can. 1004) rende l'autorità superiore titolare della decisione dell'impugnazione e fa suo l'atto impugnato, a scapito della sua indipendenza riguardo all'oggetto del ricorso. Infatti, il noto VII principio per la riforma del CIC 1917, approvato dal Sinodo del 1967, sottolineava l'insufficienza dei ricorsi gerarchici per l'adeguata tutela dei diritti nei confronti degli atti dell'Amministrazione a causa della mancanza della terzietà e, conseguentemente, affermava la necessità di costituire veri tribunali giudiziali indipendenti. Infine, considerata l'unitarietà della triplice potestà di governo ecclesiastico da parte dei titolari degli uffici capitali (Romano Pontefice, vescovi, ecc.), il citato principio riconosceva che per ottenere detta terzietà a livello degli organi vicari diventava necessaria la reale separazione della potestà amministrativa e giudiziale.¹⁰

⁸ Cfr. SEGNAURA APOSTOLICA, *Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae*, 25 marzo 1968, «Enchiridion Vaticanum» vol. 8, 522-587. In seguito NS SAp 1968.

⁹ S. TOMMASO D'AQUINO, *In I Librum Sententiarum*, dist. 3, art. 4, ad 3. Per una considerazione più approfondita del principio «*nemo iudex in causa propria*», cfr. J. LLOBELL, *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, in E. BAURA, J. CANOSA (a cura di), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Milano 2006, 237-250.

¹⁰ Cfr. SINODO DEI VESCOVI 1967, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, *Principium* n. 7, *De ordinanda procedura ad tuenda iura subiectiva*, «*Communications*» 1 (1969) 83.

Sono note le perplessità della dottrina in merito alla reale indipendenza della *Sectio Altera*, manifestate in seguito alla sua creazione nel 1967. Infatti, era considerata problematica la possibilità di far parte del Collegio giudicante conferita ai cardinali che presiedevano o componevano i dicasteri su cui il tribunale avrebbe potuto esercitare il controllo. Sebbene detta possibilità riguardasse soltanto l'appartenenza al Tribunale in astratto – non potendo far parte del turno che giudicasse una causa del proprio dicastero, cosa evidentemente contraria al principio della terzietà, quantunque questa fattispecie non fosse prevista dalla legge –, tale cumulo di funzioni avrebbe potuto pregiudicare l'imparzialità del giudizio degli altri giudici. Perciò, la dottrina era convinta che non fosse sufficiente stabilire i soli rimedi dell'astensione (prevista dall'art. 1 § 4 delle NS SAP 1968) e della ricusazione dei giudici, istituto non previsto dalle *Normae speciales* ma che fu formalmente riconosciuto dalla P.C. per l'interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II nel 1976.¹¹

La Lp SAP 2008 ha precisato meglio lo scarno disposto delle NS SAP 1968 sull'astensione, indicando quali siano i sostituti del Prefetto e del Segretario qualora si astengano in una causa per i motivi previsti, in modo uniforme, da entrambi i codici (CIC can. 1448; CCEO can. 1106; Lp SAP 2008 art. 23). Inoltre, all'art. 24 § 1, ha recepito la ricusazione contro i Giudici sancita nel 1976, nonché contro il Segretario, il Promotore di giustizia e il Difensore del vincolo, istituto non specificato dalle NS SAP 1968 sebbene dall'inadempimento del loro obbligo dell'astensione (stabilito dalle NS SAP 1968 art. 1 § 4) non poteva non scaturire lo speculare diritto alla ricusazione. Alla stregua della risposta del 1976, la ricusazione contro il Prefetto o un Giudice cardinale deve essere sottoposta dal ricusante al Sommo Pontefice «*Signatura certiore facta*» (Lp SAP 2008 art. 24 § 2). Detta informazione al Tribunale potrebbe avere la funzione di servire come strumento formale attraverso il quale il ricusante adisce il Papa senza doversi rivolgere direttamente alla Segreteria di Stato, analogamente alla presentazione dell'appello al tribunale *a quo* affinché lo trasmetta a quello *ad quod* (cfr. CIC can. 1630 § 1; CCEO can. 1311 § 1). Il ricusante (*rectius* il suo patrono, giacché la *capacitas postulandi* deve essere esercitata dai competenti patroni: Lp SAP 2008 artt. 16-20) riceverebbe le relative notifiche della Segreteria di Stato attraverso la Cancelleria della Segnatura. Com-

¹¹ «D. 1. *Utrum proponi possit "exceptio suspicionis" adversus singulos S.R.E. Cardinales Signaturae Apostolicae.* – R. "Affirmative", seu exceptionem suspicionis adversus singulos S.R.E. Cardinales Signaturae Apostolicae moveri posse». – «D. 2. *Quaenam via et ratio sit sequenda ad exceptionem suspicionis definiendam.* – R. *Res deferatur Summo Pontifici*» (P.C. PER L'INTERPRETAZIONE DEI DECRETI DEL CONCILIO VATICANO II, *Responsum*, 1° luglio 1976, «AAS» 68 (1976) 635). Al riguardo Ochoa, votante della Segnatura Apostolica e prestigioso processualista, scrisse un noto studio: X. OCHOA, *De recusatione iudiciali Patrum Cardinalium Signaturae Apostolicae*, «Apolinaris» 50 (1977) 194-245. Recentemente, cfr. R.E. JENKINS, *Safeguarding the administration of justice: judicial abstention and recusal in canonical perspective*, «Periodica» 93 (2004) 389-434.

pete invece al Prefetto decidere la ricsuzione contro i Giudici non cardinali, il Promotore di giustizia e il Difensore del vincolo (art. 24 § 2).

La Lp SAp 2008 manifesta la tutela dell'indipendenza giudiziale in altri modi, fra i quali con la definizione della posizione del Segretario del Supremo Tribunale e con l'ampliamento dei soggetti abilitati alla nomina di Giudice della Segnatura, come accennerò di seguito.

3. 1. La potestà giudiziaria del Segretario della Segnatura

La Lp SAp 2008, in conformità con le NS SAp 1968, sembrerebbe non affidare la potestà giudiziaria decisoria al Segretario della Segnatura. Infatti, fra i membri del Congresso (stabiliti dall'art. 22 § 1) soltanto «*Praefectus decisionem fert*» (Lp SAp 2008 art. 22 § 1; cfr. art. 5 § 2 n. 2). D'altra parte, nel Collegio giudicante al Segretario compete soltanto «*Iudicum conventui adstare ad causam illustrandam*» (Lp SAp 2008 art. 6 § 2 n. 4), mansione che le NS SAp 1968 affidavano al Promotore di giustizia o ad un Votante (cfr. artt. 12 § 1, 120 § 2). Inoltre, la medesima norma della Lp SAp 2008 (art. 6 § 2 n. 4) rinvia all'art. 47 § 2 che impone al Segretario di lasciare il "*Iudicum conventus*" durante la discussione dei Giudici. In una fattispecie analoga, quella della posizione giuridica del Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, il Legislatore ha adoperato invece un criterio diverso, includendo il Segretario fra i membri del Collegio giudicante.¹²

Sebbene la PB non sia univoca nell'includere il Segretario fra i "Membri" dei dicasteri (cfr. artt. 3-7), sarebbe stato opportuno annoverare il Segretario della Segnatura fra i Giudici del Supremo Tribunale perché la Lp SAp 2008 gli attribuisce importanti competenze che presuppongono la potestà giudiziaria vicaria. Infatti, il Segretario è competente, fra l'altro, per:

- a) dichiarare la perenzione della causa (cfr. art. 16 § 2);
- b) sostituire il Prefetto (impedito, astenuto o ricsutato) in tutte le sue mansioni tranne quella di far parte del Collegio giudicante, la cui presidenza corrisponde al Cardinale *dignior*, secondo i criteri stabiliti dall'art. 23 § 2, se fra i membri del Collegio vi sarà un cardinale, altrimenti, per i Giudici vescovi, secondo gli abituali criteri di prelazione, essendo il primo (a mio parere) quello dell'anzianità come membro della Segnatura;
- c) stabilire termini perentori e decidere altre questioni non meramente ordinarie anche in ambito giudiziario (artt. 27 § 2, 28 § 1);

¹² «§ 1. *Iudices huius Supremi Tribunalis sunt ipso iure Patres Congregationis pro Doctrina Fidei.*
§ 2. *Patrum collegio, primus inter pares, praeest Congregationis Praefectus et, munere Praefecti vacante aut ipso Praefecto impedito, eius munera explet Congregationis Secretarius*» (GIOVANNI PAOLO II, «*Normae substantiales et processuales*» promulgate col m.p. «*Sacramentorum sanctitatis tutela*» [30 aprile 2001] e successive modifiche [7 novembre 2002 - 14 febbraio 2003], art. 7, «*Ius Ecclesiae*» 16 (2004) 313-321).

- d) stabilire la concordanza del dubbio (art. 43 § 2);
- e) provvedere alla normale istruzione della causa (artt. 6 § 2 n. 3, 43 § 2) e all'eventuale supplemento istruttorio nella fase presso il Collegio giudicante (artt. 49, 86);
- f) definire con decreto inappellabile le relative questioni incidentali (art. 43 § 2);
- g) sospendere taluni processi giudiziari (art. 71), respingere *in limine* la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo impugnato (art. 96 § 1), sospendere l'esecuzione di alcune decisioni giudiziarie (art. 111 § 2).

D'altra parte, riguardo alle competenze amministrative tipiche di un "Ministero di giustizia", il Segretario diventa "Membro" del Dicastero:

Patrum Signaturae Apostolicae una cum Secretario est textum in Congressu paratum decreti generalis exsecutorii vel instructionis examini subicere eumque approbare, necnon quaestiones generales, rectam administrationem iustitiae respicientes, pertractare (art. 112).

Tuttavia, è il nuovo assetto del processo contenzioso amministrativo – abbozzato dall'art. 6 § 2 n. 2 («*recursus aliasve instantias, si casus ferat, in limine reicere*») e sviluppato dal Capitolo I del Titolo IV¹³ – ad attribuire una ben più ampia partecipazione alla potestà giudiziaria da quella sino ad ora riconosciuta al Segretario della Segnatura il quale ben avrebbe potuto essere annoverato fra i Giudici della Segnatura, senza che vi si possa eccepire un affievolimento della sua indipendenza così come nessuna obiezione vi è stata per il fatto che il Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede sia membro del Collegio giudicante a pieno titolo dell'altro Tribunale Supremo della Chiesa.¹⁴

3. 2. I Giudici che non sono cardinali né vescovi

Sono note le diverse impostazioni riguardo al rapporto fra la potestà di ordine e di giurisdizione e alla capacità dei laici di essere titolari di quella potestà di governo nella Chiesa che non implichi la realizzazione di atti riservati ai ministri ordinati secondo i tre gradi di partecipazione al sacerdozio ministeriale.¹⁵ La possibilità concessa dal m.p. *Causas matrimoniales* di nominare un

¹³ Cfr. J. LLOBELL, *La struttura del processo contenzioso amministrativo nella nuova "lex propria" della Segnatura Apostolica*, in G. DALLA TORRE, C. MIRABELLI (a cura di), «*Le sfide del diritto*». Scritti in onore del cardinale Agostino Vallini, Soveria Mannelli 2009, 372-383.

¹⁴ Sui problemi che l'inclusione del Segretario fra i membri del Collegio giudicante avrebbe potuto porre all'indipendenza giudiziale nella nuova possibilità di affidare ad un Collegio di tre giudici il ricorso contro la reiezione del libello di domanda da parte del Prefetto in Congresso (Lp SAP 2008 art. 21), *vide infra* testo in occasione della nota 40.

¹⁵ Cfr. *I laici nel diritto della Chiesa*, Città del Vaticano 1987; J.B. BEYER, *Iudex laicus vir vel mulier*, «*Periodica*» 75 (1986) 29-60; F. DANEELS, *De subiecto officii ecclesiastici attenda doctrina*

“*vir laicus*” come membro del collegio giudicante in prima e seconda istanza fu allargata alle donne dal CIC can. 1421 § 2 (CCEO can. 1087 § 2),¹⁶ sancendo in modo evidente, malgrado talune reticenze, la capacità dei laici di essere titolari della potestà ecclesiastica. D’altra parte – mentre la cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* prevedeva che soltanto i cardinali e i vescovi potessero essere “membri” dei dicasteri (REU n. 2 § 2) e che, tuttavia, i Giudici della Segnatura dovessero essere cardinali (REU n. 104) –, la PB, adoperando la medesima concettualizzazione sottostante alla nomina dei giudici laici, riconosce idonei per essere “membri” di alcuni dicasteri tutti gli ordinati *in sacris* e i laici: «*Iuxta peculiarem naturam quorundam Dicasteriorum, ipsorum coetui adscribi possunt clerici necnon alii Christifideles*» (PB art. 3 § 2; cfr. art. 7).

Sin dal 1991, il Santo Padre adoperò la possibilità di nominare “Membri” i vescovi, prevista dalla REU e confermata dalla PB.¹⁷ La Lp SAp 2008 non solo ha positivizzato detta potenzialità ma, avvalendosi delle citate norme della PB ha stabilito che «*Coetui Membrorum adscribi quoque possunt aliqui clerici, integrae fama, in iure canonico doctores atque eximia doctrina canonica praediti*» (Lp SAp 2008 art. 1 § 2).

La nuova possibilità di nominare chierici non vescovi, fra cui sono inclusi i diaconi (non, a mio parere, i “chierici minori” regolati dal *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*¹⁸), mentre, da una parte sottolinea che per essere giudice (vicario o delegato) nella Chiesa devono essere considerati prevalen-

Concilii Vaticani II. Suntne laici officii ecclesiastici capaces?, Romae 1973; A. D’AURIA, *I laici nel “munus regendi”*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Quaderni della Mendola*, vol. 8: *I laici nella ministerialità della Chiesa*, Milano 2000, 135-160, in particolare sul giudice laico, 135-146 (vide nello stesso volume G. MAZZONI, *Ministerialità e potestà (can. 129)*, 73-97 e A. MONTAN, “Ministeria”, “munera”, “officia”. *I laici titolari di uffici e di ministeri (cann. 228, 230, 274): precisazioni terminologiche*, 99-134); P. ERDÖ, *Il senso della capacità dei laici agli uffici nella Chiesa*, «*Fidelium iura*» 2 (1992) 165-186; Id., *Quaestiones de officiis ecclesiasticis laicorum*, «*Periodica*» 81 (1992) 179-209; G. INCITTI, *Il popolo di Dio: la struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano 2007; M^aE. OLMOS, *La capacidad jurídica del laico para el desempeño de cargos eclesiásticos*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, Pamplona 1999, 139-147; R. PAGÉ, *Juges laïcs et exercice du pouvoir judiciaire*, in M. THÉRIAULT, J. THORN (a cura di), «*Unico Ecclesiae servitio*». *Études de droit canonique offertes à Germain Lesage*, Ottawa 1991, 197-212; L. VILLEMEN, *Pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction: histoire théologique de leur distinction*, Paris 2003.

¹⁶ Cfr. PAOLO VI, m.p. «*Causas matrimoniales*» quo normae quaedam statuuntur ad processus matrimoniales expeditius absolvendos, 28 marzo 1971, art. V, «*AAS*» 63 (1971) 441-446; Id., m.p. *Cum matrimonialium*, 8 settembre 1973, art. V, «*AAS*» 65 (1973) 577-581.

¹⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Nomina, per la prima volta, di alcuni Arcivescovi e Vescovi come Giudici della Segnatura Apostolica*, 20 maggio 1991, «*AAS*» 83 (1991) 631.

¹⁸ I diritti e doveri dei “chierici minori” di cui al CCEO can. 327 (come quello di poter essere giudici) devono essere stabiliti dal diritto particolare di ogni Chiesa *sui iuris*. Comunque non appare probabile che il diritto particolare affidi a detti chierici minori la capacità di essere giudici in modo equiparabile ai giudici chierici di cui al CCEO can. 1087 § 1.

temente la preparazione tecnica, l'animo ponderato e giusto, e l'esperienza, piuttosto che la grazia del sacramento dell'ordine (per cui, in teoria, anche un laico potrebbe essere Giudice della Segnatura), d'altra parte vi si potrebbe scorgere una qualche disarmonia con fattispecie analoghe recentemente regolate. Infatti, i Giudici della Congregazione per la Dottrina della Fede – oltre i Membri cardinali e vescovi, i quali sono giudici *ipso iure*¹⁹ – devono essere “sacerdoti”.²⁰ Presso la Rota Romana (1994) e la Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna (1999) soltanto i *sacerdotes*, non i diaconi, possono essere giudici;²¹ mentre i diaconi non possono essere Vicari giudiziali nemmeno aggiunti presso i tribunali diocesani e interdiocesani (cfr. CIC can. 1420 § 4; CCEO can. 1086 § 4; istr. *Dignitas connubii* art. 42 § 1²²).

Comunque, l'istituzionalizzazione di questa maggiore capacità di scelta dei Giudici potrà facilitare, oltre che l'incorporazione di chierici non Vescovi, innanzitutto la nomina di Vescovi diocesani la quale renderebbe il Collegio giudicante meno vincolato alla Curia Romana, sottolineando l'indipendenza del Tribunale.

4. *Il diritto a che le cause siano decise «entro un termine ragionevole»*

Cercare di rendere il processo più spedito, più veloce, evitando le formalità che non siano necessarie, è condizione essenziale del giusto processo, è permanente finalità di ogni legislatore, ecclesiastico e civile.²³ Una delle leggi costitutive dell'Unione Europea, fra i primi requisiti del «diritto a un equo processo», indica: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata [...] entro un termine ragionevole». ²⁴ I codici della Chiesa tentano di essere più incisivi nel regolare questa fondamentale manifestazione della diaconia processuale: «giudici e tribunali provvedano affinché, salva la giustizia, tutte

¹⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, «*Normae substantiales et processuales*» promulgate col m.p. «*Sacramentorum sanctitatis tutela*» [30 aprile 2001] e successive modifiche [7 novembre 2002 - 14 febbraio 2003], art. 7 § 1, «*Ius Ecclesiae*» 16 (2004) 313-321.

²⁰ Cfr. m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, cit., artt. 7 § 3 e 8.

²¹ Cfr. *Normae Rotae Romanae Tribunalis*, 7 febbraio 1994 - 18 aprile 1994, art. 3, «AAS» 86 (1994) 508-540, approvate «in forma specifica» dal Papa (cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum «ex Audientia Sanctissimi»*, 23 febbraio 1995, «AAS» 87 (1995) 366); GIOVANNI PAOLO II, *Normas orgánicas y procesales del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España*, art. 3, promulgate dal m.p. *Nuntiaturae Apostolicae in Hispania*, 2 ottobre 1999, «AAS» 92 (2000) 5-17.

²² Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio «Dignitas connubii» servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, 25 Ianuarii 2005, Typis Vaticanis. Citata DC.

²³ In ambito canonico, cfr. F. D'OSTILIO, *I processi canonici. Loro giusta durata*, Roma 1989; A. ZIRKEL, «*Quam primum, salva iustitia*». *Müssen kirchliche Eheprozesse Jahre dauern?*, St. Ottilien 2003.

²⁴ *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Roma, 4 novembre 1950, art. 6 § 1.

le cause si concludano al più presto, di modo che non si protragano più di un anno nel tribunale di prima istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda istanza» (CIC can. 1453; CCEO can. 1111). D'altra parte, questo atteggiamento è riscontrabile in tutte le epoche del diritto canonico, come dimostrano il Decreto di Graziano,²⁵ alcune decretali del *Liber Extra*,²⁶ le costituzioni «*Dispendiosam*» e «*Saepe*» del Concilio di Vienne (1311-1312, in Francia, xv concilio ecumenico), accolte nelle decretali di Clemente V,²⁷ il Concilio di Trento,²⁸ ecc. Nel Concilio Vaticano I,²⁹ nel Vaticano II,³⁰ nel primo Sinodo dei Vescovi dedicato allo studio della riforma del CIC 1917 (1967),³¹ nei Sinodi dedicati alla famiglia (1980)³² ed all'Eucaristia (2005),³³ molti Vescovi hanno chiesto che i processi (in particolare quelli matrimoniali) fossero resi più spediti. L'esigenza di predisporre i mezzi affinché i processi siano eseguiti celermente, nel rispetto del tempo richiesto per permettere la necessaria attività delle parti e del tribunale al fine di conoscere la verità (che è condizione della giustizia della sentenza), è stata frequentemente richiamata da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI,³⁴ ed è uno dei motivi di autorevoli suggerimenti per cercare soluzioni alternative più rapide rispetto al processo giudiziario matrimoniale.³⁵

²⁵ Cfr. C. 33, q. 2, Rubrica tertia pars, cann. 1, 4; C. 35, q. 6, Rubrica sexta pars, can. 10.

²⁶ Cfr. x 2.1.20, Onorio III, *Venerabilis frater*; x 4.18.3, Clemente III, *Videtur nobis*.

²⁷ Cfr. *Clem* 2.1.2, Clemente V, *Dispendiosam*; *Clem* 5.11.2, Clemente V, *Saepe*.

²⁸ Sess. 24, *De reformatione*, can. 20, in ISTITUTO PER LE SCIENZE RELIGIOSE (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. bilingue, Bologna 1991, 772-773.

²⁹ Cfr. P. GASPARRI, *Praefatio*, in *Codex Iuris Canonici praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, ed. Typis Polyglottis Vaticanis, ed. 1, 1917 [ristampa del 1974], pp. xxxii-xxxv. Sulle richieste di riforma giuridica da parte dei vescovi nel Concilio Vaticano I, cfr. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, Milano 2008, vol. 2, 543-556.

³⁰ Cfr. *Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, Series I (antepraeparatoria), Appendix voluminis II: Analyticus conspectus consiliorum et votorum quae ab episcopis et praelatis data sunt, Pars II: De sacramentis – De locis sacris (...) – De processibus (...)*, Sub secreto, Typis Polyglottis Vaticanis 1961, 576 §§ 4, 6; 581-582 §§ 4-9.

³¹ «Il diritto processuale, specie nelle cause matrimoniali, tenga presenti le esigenze di umanità, sia nella speditezza, sia nel rispetto di una maggior equità» (Card. Pericle Felici, *Congregazione conclusiva. Sintesi degli interventi e delle relative risposte*, n. 13, 4 ottobre 1967, in G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi 1967. Prima assemblea generale (29 settembre - 29 ottobre 1967)*, Roma 1968, 133).

³² «Iustitia dilata est iustitia negata» (Card. Carter, in G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi 1980. Quinta assemblea generale (26 settembre - 25 ottobre 1980)*, Roma 1982, 469, n. 9).

³³ Cfr. SINODO DEI VESCOVI, xi ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, *L'Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, Proposizioni finali al Santo Padre*, 22 ottobre 2005, n. 40 § "e".

³⁴ Cfr. I discorsi alla Rota Romana del 1986 (n. 6), del 2005 (n. 6) e del 2006; BENEDETTO XVI, Es. ap. postsinodale «*Sacramentum Caritatis*», 22 febbraio 2007, n. 29, «AAS» 99 (2007) 105-180.

³⁵ Cfr. J. RATZINGER, «*Il sale della terra*». *Cristianesimo e Chiesa cattolica nella svolta del millennio. Un colloquio con P. Seewald*, Torino 1997, 235-237; A. SCOLA (Cardinale Patriarca di Venezia), *Processi matrimoniali: una prospettiva pastorale* (relazione al Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto, Padova, 17 marzo 2006), «Il Regno-documenti» 7/2006 226-231. Sulla

È logico quindi che Daneels, nell'espone i «Criteri generali di revisione» delle NS SAP 1968, riconosca che la Commissione che ha preparato la Lp SAP 2008 «ci si è sforz[at]a di rendere più snella la procedura, così da abbreviare i tempi delle cause e giungere rapidamente alla decisione». Nell'esemplificare i principali risultati del travaglio compiuto, il Segretario della Segnatura ha segnalato «due proposte di riforma, sulle quali vi è stato ampio confronto, anche nella plenaria: la preclusione di accesso al Collegio di un ricorso rigettato *in limine* con decreto del Segretario confermato dal Congresso [cfr. art. 76]; la facoltà di costituire eventualmente un Collegio di tre giudici nel caso di ricorso avverso il rigetto del Congresso e quindi di ricorso non ammesso *ad disceptationem* [cfr. art. 21]». ³⁶

La citata innovazione dell'art. 76 è uno degli elementi fondamentali su cui riflettere circa l'impianto del nuovo processo contenzioso amministrativo presso la Segnatura ma esula dalle possibilità di questa presentazione della Lp SAP 2008. ³⁷ Comunque, è interessante segnalare almeno le diverse decisioni – del Prefetto, del Prefetto in Congresso e del Collegio giudicante – contro le quali è vietata ogni impugnazione. ³⁸

Per quanto riguarda la citata «facoltà di costituire eventualmente un Collegio di tre giudici nel caso di ricorso avverso il rigetto del Congresso e quindi di ricorso non ammesso *ad disceptationem*» di cui all'art. 21, da una parte, vi sono considerazioni da fare insieme con il processo stabilito dall'art. 76. ³⁹ Dall'altra parte, dal punto di vista della tempestività nello espletamento della potestà giudiziale è evidente che un collegio di tre giudici si può costituire, convocare ecc. con più facilità che uno di cinque membri. Non possiamo dimenticare infatti che, tranne i Membri che siano andati in pensione dal loro ufficio principale, presso la Curia Romana o in ambito diocesano, in occasione del compimento dei settantacinque anni e che non abbiano ancora compiuto gli ottanta, momento di scadenza della nomina di Membro (cfr. CIC cann. 354, 401 § 1; PB art. 5 § 2), e tranne il Prefetto della Segnatura, gli

“amministrativizzazione” delle cause di nullità del matrimonio, cfr. G. DALLA TORRE, *Matrimonio e funzione giudiziaria*, in P.A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»*. Parte Prima: I principi, Città del Vaticano 2007, 235-248; J.M^a DÍAZ MORENO, *La corta duración del matrimonio, como indicio de nulidad*, in M. CORTÉS, J. SAN JOSÉ (Coords.), *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, vol. 18, Salamanca 2007, 467-486; J. LLOBELL, «*Quaestiones disputatae*» sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite, «*Apollinaris*» 70 (1997) 582-591; S. VILLEGIANTE, *Il discorso di S.S. Benedetto XVI del 28 gennaio 2006 alla Rota apre le porte al nuovo processo matrimoniale canonico?*, «*Angelicum*» 83 (2006) 685-704.

³⁶ F. DANEELS, *La Nuova «Lex propria» del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, «*L'Osservatore Romano*» 24 dicembre 2008, 7. ³⁷ *Vide supra* nota 13.

³⁸ Cfr. Lp SAP 2008 artt. 42 § 4, 59 § 2, 64, 72 § 2, 76 § 4, 85 § 2, 98.

³⁹ *Vide supra* nota 13.

altri Giudici ricoprono importanti mansioni che richiedono praticamente la loro totale dedizione. Quindi, la riduzione dei membri del Collegio competente per decidere circa l'ammissione *ad disceptationem* negata dal Congresso, cosa non infrequente, potrà comportare un sostanziale snellimento nelle decisioni di dette cause.

Questa possibile riduzione dei membri del Collegio giudicante potrebbe aver costituito uno dei motivi per giustificare che il Segretario non partecipi della potestà giudiziaria in qualità di membro di un Collegio chiamato a decidere sulla reiezione del libello di domanda decisa dal Prefetto in Congresso (Lp SAp 2008 art. 21): due dei tre Giudici del Collegio (il Prefetto e il Segretario) potrebbero essere chiamati a giudicare il loro precedente provvedimento, a scapito dei principi del «*ne bis in idem*» e della terzietà dei giudici.⁴⁰ Comunque questa obiezione non sarebbe sufficiente per giustificare la scelta della Lp SAp 2008 di non annoverare il Segretario fra i Giudici, giacché se detta possibilità fosse stata sancita sarebbe bastato che l'art. 21 avesse indicato che, in questa fattispecie, il Prefetto e il Segretario non avrebbero potuto far parte "insieme" del Collegio di tre Giudici, potendo parteciparne soltanto uno di loro.

Fra le altre manifestazioni volte a snellire il processo è rilevante la facoltà del Prefetto e del Segretario, già prevista dall'art. 102 § 2 delle NS SAp 1968, di stabilire termini di natura perentoria «*si id requiratur pro casu expedite solvendo*» (Lp SAp 2008 art. 27 § 2).

5. *La motivazione delle decisioni non meramente ordinarie*

La sottomissione alla giurisdizione ecclesiastica ha un carattere di "obbedienza libera" superiore di molto a quello riscontrabile negli ordinamenti civili. Infatti, le decisioni dei titolari della potestà ecclesiale incidono su materie prevalentemente spirituali e la forza coercitiva dei loro provvedimenti ha natura primariamente morale, pur riconoscendo la sua essenziale giuridicità. Se vogliono essere efficaci, cioè essere strumenti per la salvezza delle anime alle quali sono rivolte, le sentenze canoniche devono convincere. Perciò la Chiesa ricorre a procedimenti tecnici affinché la giustizia dei provvedimenti raggiunga un rivestimento formale che la renda facilmente percepibile ai loro destinatari. Queste formalità della decisione giudiziaria hanno come scopo fondamentale quello di assicurare alle parti che il giudice è giunto a conoscere con certezza la verità circa il merito della questione per cui la sua decisione (l'applicazione della legge al caso singolo) dovrebbe

⁴⁰ La presenza del Prefetto in entrambe le "istanze" è analoga alla fattispecie accettata dai codici (e dalla dottrina) dell'appello al Collegio giudicante della reiezione del libello di domanda operata dal presidente (cfr. CIC can. 1505 § 4; CCEO can. 1188 § 4), che è diventata l'unica possibile impugnazione nella DC art. 124 § 1.

essere giusta. Ebbene, questo elemento di logico collegamento fra l'*in iure* e l'*in facto* ha la finalità di manifestare le fonti della certezza morale del giudice sulla verità che regge la sentenza; e di offrire alle parti (le quali hanno potuto conoscere l'*iter* che ha portato il tribunale ad emettere una determinata sentenza) la loro condivisione della decisione perché, conoscendo la motivazione, la reputano giusta (benché sia contraria alla loro impostazione iniziale) o, ritenendola invece ingiusta, avranno dei motivi oggettivi che potranno giustificare la sua impugnazione. Da questa fiducia, in una proporzione non trascurabile basata sull'operato del giudice che egli "racconta" sulla motivazione, dipenderà la corrispondente accettazione della decisione che, non dimentichiamolo, potrebbe condizionare la salvezza eterna del dissenziente.⁴¹ Manifestazione dell'appartenenza di queste considerazioni all'ambito assiologico del giusto processo è che l'obbligo di motivare la sentenza appare nell'ordinamento canonico sin dalle sue prime manifestazioni formali.⁴²

Da questa prospettiva e *primo actu*, non può non destare meraviglia l'affermazione del CIC 1917 can. 1605 § 1, accolta dalle *Normae speciales* del 1968 (artt. 55 § 1 e 122 § 2): «*Supremi Tribunalis Signaturae sententiae suam vim habent, quamvis rationes in facto et in iure non contineant*». Tuttavia, il § 2 del medesimo can. 1605 è rassereneante quantunque la norma abbia bisogno di essere approfondita: «*Nihilominus sive ad instantiam partis sive ex officio, si res postulet, Supremum Tribunal edicere potest ut praedictae rationes exponantur secundum regulas Tribunalis proprias*». Infatti, i provvedimenti della Segnatura avevano una motivazione "mediata" affidata al Promotore di giustizia o ai "votanti" della Segnatura, sebbene non fosse sempre necessaria.⁴³ Cioè, i provvedimenti della Segnatura, come quelli della Rota Romana prima della riforma del 1908, avevano due "parti": la prima era il dispositivo dei giudici membri del Collegio, chiamata "sentenza"; la seconda consisteva nella "motivazio-

⁴¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, n. 7, «AAS» 81 (1989) 922-927. Circa il rapporto del diritto di difesa nelle cause matrimoniali con la *salus animarum*, cfr. F. DANEELS, *De iure defensionis. Brevis commentarius ad allocutionem Summi Pontificis diei 26 ianuarii 1989 ad Rotam Romanam*, «Periodica» 79 (1990) 243-266.

⁴² Cfr. J. LLOBELL, *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, Zaragoza 1985, 103-177; ID., *La genesi della sentenza canonica*, in P.A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, ed. 2, Città del Vaticano 1994, 722-734.

⁴³ «§ 1. *Sententia Supremi Tribunalis vim suam habet, quamvis rationes in facto et in iure non contineat*. § 2. *Nihilominus sive ad instantiam partis sive ex officio, si res postulet, Supremum Tribunal edicere potest ut praedictae rationes a Votante scripto exponantur* (cann. 1605; 1894 § 2). § 3. *Votans qui rationes decidendi exponit vel idem assumitur qui processui interfuit vel alius a Cardinali Praefecto designatur*. § 4. *In quolibet casu decisio, intra triginta dies exaranda, iisdem verbis, quibus a Patribus Cardinalibus concepta fuit, mentem iudicium fideliter referat, atque adprobationi Cardinalis Ponentis seu Relatoris subiciatur*» (NS SAP 1968 art. 55). Cfr. NS SAP 1968 artt. 71 e 122.

ne”, chiamata “decisione”, redatta dal Promotore di giustizia o da un “votante” della Segnatura, o di un “*adiutor*” nel caso degli uditori della Rota.⁴⁴

Infatti, la prassi vincolante della motivazione appartiene alla tradizione della Segnatura Apostolica, come affermava Lega in un voto sul processo amministrativo del 1913, nella fase di redazione del CIC 1917: «ai Prelati votanti spetterebbe di dettare la decisione nei suoi motivi, di diritto e di fatto come fondamenti della decisione. Così si praticava nella Segnatura di Giustizia». ⁴⁵ Anzi, l'art. 30 della citata Appendice alle *Regulae servandae* presso la Segnatura, del 1915 (essendo Lega il Prefetto), stabiliva che la *decisio* del Votante «*continere debet rationes “in facto” et “in iure” quae sunt motiva latae decisionis*». L'art. 31 di detta Appendice dava precise indicazioni sul modo di motivare: «*Decisiones breves sint et concisae in allegationibus “facti” et “iuris”*». Tuttavia la citata affermazione del CIC 1917 e delle NS SAp 1968 secondo cui «*Supremi Tribunalis Signaturae sententiae suam vim habent, quamvis rationes in facto et in iure non contineant*» ha destato perplessità sin dal nuovo assetto della Segnatura stabilito nel 1908 fino alla sua abrogazione da parte della Lp SAp 2008. Ad es., fra le «*Animadversiones Episcoporum ac Superiorum Regularium in libro “De iudiciis ecclesiasticis”*» (1915) a uno degli schemi del futuro CIC 1917, l'Abate Generale dei Cistercensi segnalava che le sentenze della Segnatura dovevano sempre essere motivate, provenendo da un tribunale e non da un

⁴⁴ «*Sententia rotalis nulla motivatione indiget, si declarat inhaerere rationibus iam expressis in praecedentibus Decisionibus*» (Progetto di «*lex propria*» della Rota Romana e della Segnatura Apostolica (1908), can. 28, in J. LLOBELL, E. DE LEÓN, J. NAVARRETE, *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. 1, Cenni storici sulla codificazione. «*De iudiciis in genere*», il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità del matrimonio, Milano 1999, 1238). Cfr. *ibidem*, cann. 15 e 27, 1236 e 1238; *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*, 29 giugno 1908, cann. 3, 32 § 3, 43, «AAS» 1 (1909) 20-35; *Regulae servandae in iudiciis apud S.R. Rotae Tribunal*, 4 agosto 1910, cann. 177-179, 181 § 1, c), 182, «AAS» 2 (1910) 783-850; *Regulae servandae in iudiciis apud Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal*, 6 marzo 1912, art. 55, «AAS» 4 (1912) 187-206; *Appendix ad Regulas servandas in iudiciis apud Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal*, 3 novembre 1915, artt. 15-16, 19-20, 24-31: questa appendice non fu promulgata negli *Acta Apostolicae Sedis* bensì in un libretto della Tipografia Poliglotta Vaticana (1915) (cfr. P. GASPARRI, I. SERÉDI, *Codicis Iuris Canonici fontes*, vol. 8, 608-618). L'art. 1 dell'Appendix contiene la Lettera del Card. Lega (Prefetto della Segnatura Apostolica) al Papa e il chirografo di Benedetto XV concedendo le competenze richieste (BENEDETTO XV, *Chirographum «Attentis expositis», ad instantiam Emi. Cardinalis Praefecti S. Trib. Signaturae Apostolicae, huius competentia certius definitur et augetur*, 28 giugno 1915, «AAS» 7 (1915) 320-325). Perciò la data dell'art. 1 è precedente a quella dell'intera Appendix.

Sulla motivazione da parte della Segnatura e della Rota, cfr. anche E. CERCHIARI, *Capellani Papae et Apostolicae Sedis Auditores causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 Septembris 1870. Relatio historica-iuridica*, vol. 1, Romae 1921, 98-115 e 240-267; J. LLOBELL, *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, cit., 163-166.

⁴⁵ M. LEGA, *Voto sulle questioni di ordine amministrativo e relative procedure*, novembre 1913, in J. LLOBELL, E. DE LEÓN, J.J. BELLO, *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. 2, Milano, in corso di stampa.

legislatore; del resto, proseguiva l'Abate, anche il Pontefice ai tempi delle Decretali motivava le sue decisioni.⁴⁶ Comunque, è stato autorevolmente indicato che, dalla costituzione della *Sectio Altera* con la REU, le sentenze della Segnatura sono state sempre motivate "immediatamente" dal giudice ponente del turno ed estensore del provvedimento.⁴⁷

La Lp SAP 2008 accoglie l'obbligo previsto dai vigenti codici di motivare le decisioni non meramente ordinatorie (cfr. CIC cann. 1611 n. 3, 1612 § 3, 1617, 1622 n. 2; CCEO cann. 1294 n. 3, 1295 § 3, 1300, 1304 § 1 n. 2; Lp SAP 2008 artt. 47, 48 § 1 e 122). L'art. 83 § 1 non richiede la motivazione del decreto del Prefetto in Congresso con il quale respinge il ricorso quando «*manifeste ipse caret "praesupposito"*», cioè quando avrebbe dovuto essere respinto dal Segretario nelle circoscritte circostanze stabilite dall'art. 76 § 1, e alle quali il decreto di reiezione dovrà far riferimento, motivando quindi in tale modo la decisione. Invece, quando la reiezione è dovuta alla più complessa fattispecie che il ricorso «*manifeste caret "fundamento"*», l'art. 83 § 1 richiede l'adeguata motivazione.

Considerati i molteplici impegni dei Giudici e la necessità di pubblicare la sentenza *quamprimum* (Lp SAP 2008 art. 48 § 1), in attenzione alla tradizione della Segnatura, la nuova norma prevede: «*Supremi Tribunalis Praefectus, si casus ferat, statuere potest decisionis rationes in iure et in facto scripto redigi a Promotore iustitiae*» (art. 48 § 2). Comunque – poiché nel vigente sistema la motivazione è parte essenzialmente integrante la sentenza, senza che sussista l'antica distinzione formale fra il dispositivo ("sentenza") e la motivazione ("decisione")⁴⁸ –, questa motivazione *coram partibus* di cui all'art. 48 § 2 della Lp SAP 2008 forma un'unità inscindibile con il dispositivo. Ne consegue che dovrà essere formalmente firmata dal Collegio giudicante e non dal Promotore di giustizia, benché nell'ordinamento precedente fosse siglata invece dal suo autore materiale: il Promotore di giustizia o un Votante (NS SAP 1968 art. 122 § 3).

Infine, l'art. 83 § 1 della *lex propria* non prevede l'obbligo di motivazione per il provvedimento del Prefetto in Congresso che ammette la causa contenzio-

⁴⁶ «*In causis a Signatura diiudicandis solemniter, affirmante Abbate generali Ord. Cisterciens., procedendum erit, ut plena et perfecta iustitiae administratio habeatur. Praesertim vero Signatura suas sententias motivare deberet. Iudices enim non sunt leges, et partes cognoscere debent rationes ob quas absolvuntur ac praesertim condemnantur, eo vel magis quod causae quae ad Signaturam deferuntur generatim valde sunt graves. Caeterum ipse Summus Pontifex semper tempore Decretalium, ut ex ipsis eruitur, rationes suarum decisionum in suis rescriptis inserere fuit solitus. Idcirco nova praxis contra iustitiam videretur*» («*Animadversiones Episcoporum ac Superiorum Regularium in libro "De iudiciis ecclesiasticis"*», 1915, ad can. 78, in J. LLOBELL, S. MIRALDI, P. ZUNINO, *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Studi, documenti e indici*, vol. 3, Milano, in corso di stampa).

⁴⁷ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e sentenza canonica, «Apollinaris»* 59 (1986) 205 e 208-209. Per quanto mi risulta, successivamente al 1986 la prassi della Segnatura ha conservato lo stesso indirizzo.

⁴⁸ *Vide supra* note 44-47.

so amministrativa alla *disceptatio* dinanzi al Collegio giudicante; tuttavia tale provvedimento, tenendo conto del nuovo impianto processuale del contenzioso amministrativo, dovrebbe essere, a mio parere, motivato. Quantunque detta decisione possa essere equiparata all'accettazione del libello di domanda, la quale non deve essere motivata, in realtà la natura di questo provvedimento ha una portata più profonda, come ho cercato di dimostrare.⁴⁹

6. Il diritto al doppio grado di giurisdizione

La dottrina canonistica,⁵⁰ sempre in riferimento al diritto romano,⁵¹ ritiene il doppio grado di giurisdizione (del quale l'appello è la tipica espressione) un elemento del processo intimamente collegato con il diritto alla difesa e, perciò, con il diritto naturale,⁵² accolto dal *Corpus Iuris Canonici* per impugnare anche i provvedimenti amministrativi mediante l'«*appellatio extrajudicialis*» come ricordava Lega nel citato voto del 1913 sulla procedura amministrativa.⁵³

Tuttavia, poiché le decisioni personali del Pontefice sono intrinsecamente inappellabili in virtù della sua suprema potestà (cfr. cann. 333 § 3, 1405 § 2), la dottrina attenua il rapporto dell'appello con il diritto naturale, per giustificare tale inappellabilità.⁵⁴ L'abbinamento fatto dal can. 1629 n. 1 del CIC (CCEO can. 1310 n. 1) tra l'inappellabilità delle sentenze del Pontefice e quelle della Segnatura, peraltro, si basa su motivazioni del tutto diverse.

Infatti, le sentenze della Segnatura non sono di per sé inappellabili, come quelle del Papa; la loro inappellabilità – sancita dal CIC can. 1629 n. 1 (CCEO

⁴⁹ Vide supra nota 13.

⁵⁰ Per questo § attingo da J. LLOBELL, *Il diritto al processo giudiziale contenzioso amministrativo*, cit., 267-273.

⁵¹ D. 49.1.1: «*Appellandi usus quam sit frequens quamque necessarius, nemo est qui nesciat, quippe cum iniquitatem iudicantium vel imperitiam recorrigat*» (Ulpianus, libro 1 de appellationibus).

⁵² «[S]altem duplex gradus iurisdictionis (...) videtur ab ipso iure divino descendere» (F. ROBERTI, *De processibus*, vol. 1, ed. 2, rist. 3, Romae 1941, n. 62, p. 179). Cfr. M. CABREROS DE ANTA, *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, vol. 3, Madrid 1964, p. 625; M. LEGA, V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, vol. 2, Romae 1950, 974-975.

⁵³ Cfr. C. 2, q. 6, cann. 19-21; VI° 2.15.8. Il citato *Voto di Lega del 1913* insisteva sulla necessità del diritto di appello e sul suo riconoscimento nelle decretali: «*Questione ancora più importante è l'ammissione con tutti gli effetti, dell'appello estragiudiziale ossia del ricorso. Che si debba ammettere tale appello o ricorso, tanto dai decreti giudiziali che estragiudiziali è dottrina pacifica presso i Dottori, perché è la chiara disposizione del diritto, così enunciata nel cap. 1, De appellationibus in VI°*, dove si riferisce il canone del Concilio Lateranense IV, sancito da Innocenzo IV, ibi: “*Cordi nobis est, lites minuere et a laboribus relevare subiectos. Sancimus igitur ut si quis in iudicio vel extra super interlocutoria vel gravamine aliquo ad nos duxerit appellandum, causam appellationis in scriptis assignare deproperet; petat apostolos quos ei praecipimus exhibere, etc.*” [VI° 2.15.1]. Nella Costituzione *Concertationi* (cap. 8, *De appell.* in VI°), si stabilisce potersi appellare “*quibuslibet extrajudicialibus actis*” [VI° 2.15.8]».

⁵⁴ Cfr. F. X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius Canonicum*, vol. 6: *De processibus*, Romae 1927, 551.

can. 1310 n. 1) in modo apparentemente assoluto – proviene piuttosto dalla natura di *alcune* delle decisioni della “Prima Sezione” della Segnatura.⁵⁵ Tale Sezione infatti – soltanto riguardo alle dette sentenze inappellabili – agisce come tribunale di cassazione della giurisdizione ordinaria.⁵⁶ Ciò implica, da una parte, la possibilità di aver realizzato in precedenza il doppio grado di giurisdizione presso i tribunali locali e la Rota Romana; dall’altra, che il giudizio inappellabile potrà riferirsi soltanto alla legalità – non al merito – della sentenza oggetto del ricorso presso la “Prima Sezione”.⁵⁷

L’art. 50 della Lp SAP 2008 conferma il generale divieto dei codici di appellare le decisioni sul merito. Tuttavia, rispettando una tradizione normativa unanime almeno dal 1908,⁵⁸ all’art. 69 riconosce il diritto di appello presso un altro turno dello stesso Tribunale Supremo nell’unica causa in cui la “Prima Sezione” della Segnatura giudica sul merito in prima istanza: le cause degli Uditori rotali.

In relazione alla “Seconda Sezione” (competente per il contenzioso amministrativo) il discorso è simile, sia perché il can. 1629 n. 1 ha l’identica stesura del can. 1880 n. 1 del codice del 1917 – quando ancora non esisteva la Seconda Sezione –, sia perché nel codice del 1983 – prima della promulgazione della PB – la competenza della *Sectio Altera* si esauriva nel “controllo di legalità”. Di conseguenza, le sentenze della Segnatura sul contenzioso amministrativo che non corrispondano alla summenzionata natura di “controllo della legalità”, ma siano decisioni sul “merito in prima istanza”, dovrebbero essere anche appellabili (come quelle della “Prima Sezione”), secondo una ermeneutica coerente con i principi del diritto all’appello e con le disposizioni vigenti, giacché il divieto dell’appello stabilito dalla Lp SAP 2008 all’art. 91 § 1 appartiene al Capitolo I del Titolo IV, mentre il risarcimento del danno è regolato, veramente in modo molto schematico, dal Capitolo III del medesimo Titolo e, trattandosi di una restrizione del diritto al doppio grado di giurisdizione, l’art. 122 della Lp SAP 2008 consentirebbe il diritto di appello qualora la Segnatura abbia dovuto giudicare sul merito per poter decidere il risarcimento del danno.

⁵⁵ Cfr. can. 1445 § 1, 1° e 2°; PB art. 122, 1° e 2°.

⁵⁶ Sull’assimilazione della prima sezione alle corti di cassazione, cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali apostolici*, in *Le nouveau Code de Droit Canonique. Actes du V^e Congrès International de Droit Canonique. Ottawa 19-25 août 1984*, Ottawa 1986, vol. 1, 472; ID., *I tribunali*, in P.A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La Curia Romana nella cost. ap. Pastor bonus*, Città del Vaticano 1990, 403.

⁵⁷ Nei sistemi civili la cassazione controlla la legalità delle sentenze di secondo grado o quelle di primo grado di modico valore nei cui confronti non è ammesso l’appello (cfr. W.J. HABSCHIED, *Introduzione al diritto processuale civile comparato*, Rimini 1985, 210-216; C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, ed. 5, vol. 2, Torino 1985, § 75, 342-345).

⁵⁸ Cfr. *Lex propria SRR et Sap*, 29 giugno 1908, cit., can. 41 § 1 collato cum § 3; *Appendix ad Regulas servandas SAP* (1915), cit., art. 36; CIC 1917 can. 1604 § 1; NS SAP 1968 artt. 77 e 82.

D'altra parte, il divieto di appello contro le cause contenzioso amministrative decise dalla Segnatura Apostolica, confermato dagli artt. 50 e 91 della Lp SAP 2008, non implica in realtà una eccezione al diritto al doppio grado di giurisdizione, qualora si tratti del giudizio di mera legittimità del provvedimento amministrativo singolare. Infatti, in tali fattispecie il nuovo impianto processuale stabilito dalla Lp SAP 2008 attribuisce alla decisione del Collegio giudicante la natura sostanziale di seconda istanza. Invece, qualora la decisione sul risarcimento del danno abbia dovuto giudicare sul merito (come avvenne nella celebre causa *coram* Ratzinger del 1984 e 1985⁵⁹), detto provvedimento sarà un giudizio "di prima istanza" sul merito e quindi appellabile, come nella menzionata fattispecie presso la "Prima Sezione" del Supremo Tribunale nei confronti degli Uditori rotali.⁶⁰

Inoltre, l'art. 91 della *lex propria* ha esplicitato la possibilità di giovare degli altri mezzi d'impugnazione della sentenza: la querela di nullità e la *restitutio in integrum*, accogliendo la dottrina e la giurisprudenza.⁶¹

7. Conclusione interlocutoria

Da questi parziali ed interlocutori cenni sul modo in cui la Lp SAP 2008 adempie i principi processuali emergono alcuni indizi sulla ricezione da parte della nuova norma di alcune delle critiche mosse dalla dottrina alle NS SAP 1968, nonché su come vi sia stata incorporata la giurisprudenza del Supremo Tribunale, dandone una sorta d'"interpretazione autentica". Dalle ulteriori e più approfondite analisi della Lp SAP 2008 che verranno compiute e, soprattutto, dal modo in cui verrà applicata da coloro che sono stati i suoi autori materiali, emergerà quanto la nuova *lex* potrà essere utile strumento al servizio della realizzazione giurisdizionale della giustizia nella Chiesa, in particolare nel delicato settore del contenzioso amministrativo.

JOAQUÍN LLOBELL

⁵⁹ Cfr. SEGNETURA APOSTOLICA, *coram* Ratzinger, sentenza, *Romana*, 27 ottobre 1984, *Dimissionis a munere docendi*, «Il Diritto Ecclesiastico» 96/2 (1985) 260-270; ID., decreto, 1° giugno 1985, in *ibidem*, 260 in calce.

⁶⁰ *Vide supra* nota 13.
⁶¹ Cfr. J. LLOBELL, *Note sull'impugnabilità delle decisioni della Segnatura Apostolica*, «Ius Ecclesiae» 5 (1993) 675-698; G.P. MONTINI, *De querela nullitatis deque restitutione in integrum adversus sententias Sectionis Alterius Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis*, «Periodica» 82 (1993) 669-697.

ILLUSTRI Giudici, Officiali e Collaboratori del Tribunale della Rota Romana! La solenne inaugurazione dell'attività giudiziaria del vostro Tribunale mi offre anche quest'anno la gioia di riceverne i degni componenti: Monsignor Decano, che ringrazio per il nobile indirizzo di saluto, il Collegio dei Prelati Uditori, gli Officiali del Tribunale e gli Avvocati dello Studio Rotale. A voi tutti rivolgo il mio saluto cordiale, insieme con l'espressione del mio apprezzamento per gli importanti compiti a cui attendete quali fedeli collaboratori del Papa e della Santa Sede.

Voi vi aspettate dal Papa, all'inizio del vostro anno di lavoro, una parola che vi sia luce e orientamento nel disimpegno delle vostre delicate mansioni. Molteplici potrebbero essere gli argomenti su cui intrattenerci in questa circostanza, ma a vent'anni di distanza dalle allocuzioni di Giovanni Paolo II sull'incapacità psichica nelle cause di nullità matrimoniale, del 5 febbraio 1987 (AAS 79 [1987], pp. 1453-1459) e del 25 gennaio 1988 (AAS 80 [1988], pp. 1178-1185), sembra opportuno chiedersi in quale misura questi interventi abbiano avuto una recezione adeguata nei tribunali ecclesiastici. Non è questo il momento per tracciare un bilancio, ma è davanti agli occhi di tutti il dato di fatto di un problema che continua ad essere di grande attualità. In alcuni casi si può purtroppo avvertire ancora viva l'esigenza di cui parlava il mio venerato Predecessore: quella di preservare la comunità ecclesiale «dallo scandalo di vedere in pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica del contraente» (*Allocuzione alla Rota Romana, 5.2.1987, cit., n. 9, p. 1458*).

Nel nostro odierno incontro mi preme richiamare l'attenzione degli operatori del diritto sull'esigenza di trattare le cause con la doverosa profondità richiesta dal ministero di verità e di carità che è proprio della Rota Romana. All'esigenza del rigore procedurale, infatti, le summenzionate allocuzioni, in base ai principi dell'antropologia cristiana, forniscono i criteri di fondo non solo per il vaglio delle perizie psichiatriche e psicologiche, ma anche per la stessa definizione giudiziale delle cause. Al riguardo, è opportuno ricordare ancora alcune distinzioni che tracciano la linea di demarcazione innanzitutto tra «una maturità psichica che sarebbe il punto d'arrivo dello sviluppo umano», e «la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza

* Vedi alla fine del discorso la nota di M. A. ORTIZ, *Capacità consensuale ed essenza del matrimonio*.

per la validità del matrimonio» (*ibid.*, n. 6, p. 1457); in secondo luogo, tra incapacità e difficoltà, in quanto «solo l'incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio» (*ibid.*, n. 7, p. 1457); in terzo luogo, tra la dimensione canonistica della normalità, che ispirandosi alla visione integrale della persona umana, «comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica», e la dimensione clinica che esclude dal concetto di essa ogni limitazione di maturità e «ogni forma di psicopatologia» (*Allocuzione alla Rota Romana*, 25.1.1988, cit., n. 5, p. 1181); infine, tra la «capacità minima, sufficiente per un valido consenso» e la capacità idealizzata «di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice» (*ibid.*, n. 9, p. 1183).

Atteso poi il coinvolgimento delle facoltà intellettive e volitive nella formazione del consenso matrimoniale, il Papa Giovanni Paolo II, nel menzionato intervento del 5 febbraio 1987, riaffermava il principio secondo cui una vera incapacità «è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere» (*Allocuzione alla Rota Romana*, cit., n. 7, p. 1457). Al riguardo, sembra opportuno ricordare che la norma codiciale sull'incapacità psichica nel suo aspetto applicativo è stata arricchita e integrata anche dalla recente Istruzione *Dignitas connubii* del 25 gennaio 2005. Essa, infatti, per l'avverarsi di tale incapacità richiede, già al tempo del matrimonio, la presenza di una particolare anomalia psichica (art. 209, § 1) che perturbi gravemente l'uso di ragione (art. 209, § 2, n. 1; can. 1095, n. 1), o la facoltà critica ed elettiva in relazione a gravi decisioni, particolarmente per quanto attiene alla libera scelta dello stato di vita (art. 209, § 2, n. 2; can. 1095, n. 2), o che provochi nel contraente non solo una grave difficoltà, ma anche l'impossibilità di far fronte ai compiti inerenti agli obblighi essenziali del matrimonio (art. 209, § 2, n. 3; can. 1095, n. 3).

In quest'occasione, tuttavia, vorrei altresì riconsiderare il tema dell'incapacità a contrarre matrimonio, di cui al canone 1095, alla luce del rapporto tra la persona umana e il matrimonio e ricordare alcuni principi fondamentali che devono illuminare gli operatori del diritto. Occorre anzitutto riscoprire in positivo la capacità che in principio ogni persona umana ha di sposarsi in virtù della sua stessa natura di uomo o di donna. Corriamo infatti il rischio di cadere in un pessimismo antropologico che, alla luce dell'odierna situazione culturale, considera quasi impossibile sposarsi. A parte il fatto che tale situazione non è uniforme nelle varie regioni del mondo, non si possono confondere con la vera incapacità consensuale le reali difficoltà in cui versano molti, specialmente i giovani, giungendo a ritenere che l'unione matrimoniale sia normalmente impensabile e impraticabile. Anzi, la riaffermazione della innata capacità umana al matrimonio è proprio il punto di

partenza per aiutare le coppie a scoprire la realtà naturale del matrimonio e il rilievo che ha sul piano della salvezza. Ciò che in definitiva è in gioco è la stessa verità sul matrimonio e sulla sua intrinseca natura giuridica (cfr Benedetto XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27.1.2007, AAS 99 [2007], pp. 86-91), presupposto imprescindibile per poter cogliere e valutare la capacità richiesta per sposarsi.

In questo senso, la capacità deve essere messa in relazione con ciò che è essenzialmente il matrimonio, cioè «l'intima comunione di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 48), e, in modo particolare, con gli obblighi essenziali ad essa inerenti, da assumersi da parte degli sposi (can. 1095, n. 3). Questa capacità non viene misurata in relazione ad un determinato grado di realizzazione esistenziale o effettiva dell'unione coniugale mediante l'adempimento degli obblighi essenziali, ma in relazione all'efficace volere di ciascuno dei contraenti, che rende possibile ed operante tale realizzazione già al momento del patto nuziale. Il discorso sulla capacità o incapacità, quindi, ha senso nella misura in cui riguarda l'atto stesso di contrarre matrimonio, poiché il vincolo messo in atto dalla volontà degli sposi costituisce la realtà giuridica dell'*una caro* biblica (*Gn* 2, 24; *Mc* 10, 8; *Ef* 5, 31; cfr can. 1061, § 1), la cui valida sussistenza non dipende dal successivo comportamento dei coniugi lungo la vita matrimoniale. Diversamente, nell'ottica riduzionistica che misconosce la verità sul matrimonio, la realizzazione effettiva di una vera comunione di vita e di amore, idealizzata su un piano di benessere puramente umano, diventa essenzialmente dipendente soltanto da fattori accidentali, e non invece dall'esercizio della libertà umana sorretta dalla grazia. È vero che questa libertà della natura umana, «ferita nelle sue proprie forze naturali» ed «inclinata al peccato» (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 405), è limitata e imperfetta, ma non per questo è inautentica e insufficiente a realizzare quell'atto di autodeterminazione dei contraenti che è il patto coniugale, che dà vita al matrimonio e alla famiglia fondata su esso.

Ovviamente alcune correnti antropologiche «umanistiche», orientate all'autorealizzazione e all'autotrascendenza egocentrica, idealizzano talmente la persona umana e il matrimonio che finiscono per negare la capacità psichica di tante persone, fondandola su elementi che non corrispondono alle esigenze essenziali del vincolo coniugale. Dinanzi a queste concezioni, i cultori del diritto ecclesiale non possono non tener conto del sano realismo a cui faceva riferimento il mio venerato Predecessore (cfr Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27.1.1997, n. 4, AAS 89 [1997], p. 488), perché la capacità fa riferimento al minimo necessario affinché i nubendi possano donare il loro essere di persona maschile e di persona femminile per fondare quel vincolo al quale è chiamata la stragrande maggioranza degli esseri

umani. Ne segue che le cause di nullità per incapacità psichica esigono, in linea di principio, che il giudice si serva dell'aiuto dei periti per accertare l'esistenza di una vera incapacità (can. 1680; art. 203, § 1, DC), che è sempre un'eccezione al principio naturale della capacità necessaria per comprendere, decidere e realizzare la donazione di sé stessi dalla quale nasce il vincolo coniugale.

Ecco quanto, venerati componenti del Tribunale della Rota Romana, desideravo esporvi in questa circostanza solenne e a me sempre tanto gradita. Nell'esortarvi a perseverare con alta coscienza cristiana nell'esercizio del vostro ufficio, la cui grande importanza per la vita della Chiesa emerge anche dalle cose testé dette, vi auguro che il Signore vi accompagni sempre nel vostro delicato lavoro con la luce della sua grazia, di cui vuol essere pegno l'Apostolica Benedizione, che a ciascuno imparto con profondo affetto.

CAPACITÀ CONSENSUALE ED ESSENZA DEL MATRIMONIO

SOMMARIO: 1. La potestà giudiziaria al servizio della verità sullo stato delle persone. – 2. Le «massime» contenute nei Discorsi di Giovanni Paolo II per accertare la capacità consensuale. – 3. Capacità psichica ed essenza del matrimonio.

1. La potestà giudiziaria al servizio della verità sullo stato delle persone

NEI primi discorsi rivolti al Tribunale della Rota Romana, Benedetto XVI si era soffermato su alcune questioni fondamentali riguardanti l'esercizio della potestà giudiziaria nella Chiesa, e in particolare sul lavoro degli operatori del diritto volto ad accertare la verità sullo stato delle persone. Nel primo – nel gennaio 2006, pochi mesi dopo la sua elezione – il Pontefice aveva approfondito alcuni aspetti riguardanti la natura stessa del compito giuridico-pastorale dei giudici. Prendendo spunto dalla (allora) recente pubblicazione dell'istruzione *Dignitas connubii*, avvenuta alcuni mesi prima, Benedetto XVI aveva voluto «esplorare le vie per superare l'apparente contrapposizione tra l'istituto del processo di nullità matrimoniale e il genuino senso pastorale». Lo stesso Pontefice concludeva che da tale riflessione «emergeva l'amore alla verità quale punto di convergenza tra ricerca processuale e servizio pastorale alle persone». ¹

Nel Discorso del 2007, il Romano Pontefice aveva completato il suo pensiero volgendo lo sguardo alla *verità del matrimonio* come relazione intrin-

¹ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007, con riferimento all'Allocuzione dell'anno precedente: «l'anno scorso, nel mio primo incontro con voi, ho cercato di esplorare le vie per superare l'apparente contrapposizione...».

secamente giuridica: «Non dobbiamo però dimenticare che nelle cause di nullità matrimoniale la verità processuale presuppone la «verità del matrimonio» stesso. L'espressione «verità del matrimonio» perde però rilevanza esistenziale in un contesto culturale segnato dal relativismo e dal positivismo giuridico, che considerano il matrimonio come una mera formalizzazione sociale dei legami affettivi. Di conseguenza, esso non solo diventa contingente come lo possono essere i sentimenti umani, ma si presenta come una sovrastruttura legale che la volontà umana potrebbe manipolare a piacimento, privandola perfino della sua indole eterosessuale».²

Questa considerazione del processo di nullità del matrimonio come «uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale», il cui scopo non è altro che «rendere un servizio alla verità» «affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia»,³ pone il pensiero di Benedetto XVI in continuità con quello del suo predecessore, sulla base di un ottimismo gnoseologico ed antropologico circa la possibilità di raggiungere la verità. Tale ottimismo gnoseologico riguarda sia la capacità di conoscere l'essenza dell'istituto matrimoniale che la possibilità di discernere la validità del concreto matrimonio che i coniugi sottopongono al vaglio del giudice. Come aveva già detto Giovanni Paolo II nel suo Discorso alla Rota del 2004, «occorre una rinnovata fiducia nella ragione umana, sia per quanto riguarda gli aspetti essenziali del matrimonio, che per quel che concerne le circostanze particolari di ogni unione».⁴

2. *Le «massime» contenute nei Discorsi di Giovanni Paolo II per accertare la capacità consensuale*

Ci sembra doveroso fare questa premessa per meglio inquadrare le riflessioni del Romano Pontefice nel Discorso alla Rota del 2009, nel quale il Papa – «a vent'anni di distanza dalle allocuzioni di Giovanni Paolo II sull'incapacità psichica nelle cause di nullità matrimoniale, del 5 febbraio 1987 e del 25 gennaio 1988» – ha voluto «chiedersi in quale misura questi interventi abbiano avuto una recezione adeguata nei tribunali ecclesiastici».

Benedetto XVI non intende fare un'analisi approfondita della questione né un bilancio tecnico, ma condividere con i suoi interlocutori – i giudici rotali e tutti gli operatori della giustizia nella Chiesa – una preoccupazione presente sia nei pastori che in tutti i fedeli: «quella di preservare la comunità ecclesiale “dallo scandalo di vedere in pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 2004, n. 6.

il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica del contraente”». ⁵

Infatti, davanti alle non poche dichiarazioni di nullità del matrimonio, Giovanni Paolo II aveva più volte segnalato il rischio di un'applicazione ambigua o abusiva del can. 1095, che costituirebbe una lesione del bene dell'indissolubilità del matrimonio, a volte mascherata da applicazione «benevola» o «pastorale» della norma. Come sottolineava il Romano Pontefice nel 1990, le persone che sottopongono la propria vicenda personale al giudizio della Chiesa hanno il diritto «di non essere ingannate con una sentenza di nullità che sia in contrasto con l'esistenza di un vero matrimonio». Tale decisione ingiusta, sebbene emessa con il lodevole proposito di facilitare l'accesso dei coniugi ai sacramenti, «non troverebbe alcun legittimo avallo nel ricorso alla carità o alla misericordia. Queste, infatti, non possono prescindere dalle esigenze della verità. Un matrimonio valido, anche se segnato da gravi difficoltà, non potrebbe essere considerato invalido, se non violando la verità e minando, in tal modo, l'unico fondamento saldo su cui può reggersi la vita personale, coniugale e sociale». Un atteggiamento del genere sarebbe solo apparentemente pastorale, e finirebbe «col contribuire ad allontanare le persone da Dio, ottenendo il risultato opposto a quello che in buona fede si cercava». ⁶

Gli avvertimenti di Giovanni Paolo II, fatti propri da Benedetto XVI mettevano in luce il rischio (non di rado verificatosi) di una disfunzione nel sistema di amministrazione della giustizia nella Chiesa, ⁷ nonché una clamorosa deficienza nella preparazione e nell'ammissione alle nozze. ⁸

La constatazione dell'elevato numero di cause di nullità per incapacità psichica (soprattutto rispetto ai restanti capi di nullità), desta grande perplessità, se si tiene presente che il matrimonio è qualcosa di profondamente naturale, anzi può essere considerato come l'istituzionalizzazione della più radicale vocazione dell'uomo: la vocazione all'amore. È allora logico chiedersi come sia possibile che ci siano così tante persone incapaci di ciò che è talmente naturale.

Le disfunzioni accennate portarono più volte Giovanni Paolo II ad inte-

⁵ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2009, con citazione di GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, n. 9.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana* 18 gennaio 1990, n. 5.

⁷ Cfr. M. DEL POZZO, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: «vecchi» dati e «nuove» tendenze*, in H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2009, 451-477.

⁸ Cfr. al riguardo M. A. ORTIZ (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Milano 2005; H. FRANCESCHI, *Preparazione al matrimonio e prevenzione della nullità*, in H. FRANCESCHI, M.A. ORTIZ (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione* cit., 63-102.

ressarsi della corretta interpretazione ed applicazione del canone 1095: non è un caso se in più della metà dei Discorsi al Tribunale della Rota Romana il Papa si sia soffermato, a volte in modo diretto ed esplicito (in particolare nelle Allocuzioni degli anni 1987 e 1988) ed altre volte in modo incidentale, su questioni riguardanti l'incapacità consensuale per cause di natura psichica.⁹

Benedetto XVI, dicevamo, si è servito della ricorrenza dei vent'anni trascorsi dalle due allocuzioni in cui Giovanni Paolo II si era soffermato esplicitamente sulla questione dell'incapacità consensuale, per valutare l'incidenza che gli ammonimenti del suo predecessore avevano avuto nella vita giuridica della Chiesa. In tal modo intende «richiamare l'attenzione degli operatori del diritto sull'esigenza di trattare le cause con la doverosa pro-

⁹ Cfr. i primi commenti alle menzionate Allocuzioni: G. VERSALDI: *Momentum et consecraria Allocutionis Ioannis Pauli II ad Auditores Romanae Rotae diei 5 februarii 1987*, in *Periodica* 77 (1988) 109-148; ID., *Animadversiones quaedam relate ad Allocutionem Ioannis Pauli II ad Romanam Rotam diei 25 ianuarii 1988*, in *Periodica* 78 (1989) 243-260; J. T. MARTÍN DE AGAR, *L'incapacità consensuale nei recenti discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana*, in «*Ius Ecclesiae*» 1 (1989) 395-422. Per una visione complessiva di quasi tutte le Allocuzioni di Giovanni Paolo II, cfr. P. BIANCHI, *Cause psichiche e nullità del matrimonio. I. Le allocuzioni alla Rota di Giovanni Paolo II: il tema della capacità al matrimonio*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 16 (2003) 403-431. Sul valore giuridico dei discorsi pontifici alla Rota, cfr. J. LLOBELL, *Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana*, in *L'Osservatore Romano*, 6 novembre 2005, pp. 7-8, e in «*Ius Ecclesiae*» 17 (2005) 547-564; G. COMOTTI, *Considerazioni circa il valore giuridico delle allocuzioni del Pontefice alla Rota romana*, in «*Ius Ecclesiae*» 16 (2004) 3-20. Per quanto riguarda la portata delle Allocuzioni in materia di incapacità consensuale, cfr. P. BIANCHI, *Cause psichiche e nullità del matrimonio...* cit., 403-408.

Da una valutazione attenta del contenuto di tali discorsi e dell'uso che di essi hanno fatto la giurisprudenza ed i dicasteri della curia romana si evince la natura normativa di tali allocuzioni, con le quali il Legislatore intende interpretare la legge. Tra l'altro, l'istr. *Dignitas connubii* contiene ben dodici citazioni di Allocuzioni pontificie alla Rota Romana; risulta emblematica la delimitazione del concetto di certezza morale che l'art. 247 § 2 DC «prende in prestito» dal Discorso di Giovanni Paolo II del 1980, recependo in questo modo il contenuto normativo - e non poteva essere diversamente, a tenore del can. 34- presente nei Discorsi di Pio XII e Giovanni Paolo II. Del resto, lo stesso Giovanni Paolo II aveva accolto il concetto di certezza morale dichiarata «in modo autentico» da Pio XII (cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, n. 6). Inoltre in alcune allocuzioni il Romano Pontefice intende affermare concetti che hanno un'evidente portata legislativa e vincolante, come ad esempio nel Discorso del 2000, in cui Giovanni Paolo II ha voluto «riaffermare che il matrimonio sacramentale rato e consumato non può mai essere sciolto, neppure dalla potestà del Romano Pontefice...». Infine, l'uso che di tali discorsi fanno la Segnatura e la stessa Rota Romana conferma la natura *stricto sensu* normativa dei *Discorsi*, «ad es., quando considerano la violazione delle indicazioni di tali Allocuzioni causa per la concessione del *novum examen* come «nuovi gravi argomenti» (cfr. CIC, can. 1644 § 1; istr. *Dignitas connubii*, art. 290 § 1), in modo analogo alla violazione della legge non meramente processuale di cui al can. 1645 § 2, 4°, o all'errore in *decernendo* previsto dall'art. 123 § 1 della Cost. ap. *Pastor bonus*» (J. LLOBELL, *Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana* cit., 8).

fondità richiesta dal ministero di verità e di carità che è proprio della Rota Romana».

Il richiamo di Benedetto XVI, molto sintetico, viene espresso sostanzialmente in due momenti. Da una parte, il Papa riporta alcuni criteri presenti nei discorsi di cui ricorre il ventennale, che Giovanni Paolo II volle proporre nelle allocuzioni menzionate come linee guida per l'individuazione della capacità richiesta per dare un consenso valido.

E dall'altra, Benedetto XVI mette in relazione detti principi interpretativi con l'essenza del matrimonio. In questo modo, a nostro avviso, il Pontefice si ricollega alle riflessioni svolte nelle prime due allocuzioni a cui facevamo riferimento all'inizio di questo nostro commento, e cioè tenendo presente «la stessa verità sul matrimonio e sulla sua intrinseca natura giuridica [...], presupposto imprescindibile per poter cogliere e valutare la capacità richiesta per sposarsi».

I criteri a cui fa riferimento Benedetto XVI sono diventati vere e proprie «massime» per la retta interpretazione del can. 1095, punti fermi frequentemente invocati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sebbene tali principi magisteriali, pur presenti in un modo o nell'altro in praticamente tutte le decisioni e le dissertazioni in materia, non sempre sono stati interpretati univocamente.¹⁰ Proprio per questo è necessario valutare «in quale misura questi interventi abbiano avuto una recezione adeguata nei tribunali ecclesiastici».

In due paragrafi particolarmente ricchi, Benedetto XVI espone i principi estratti dalle allocuzioni di Giovanni Paolo II degli anni 1987 e 1988. Tali principi costituiscono un'ottima sintesi dei criteri derivanti dall'antropologia cristiana, che risultano chiarificatori «non solo per il vaglio delle perizie psichiatriche e psicologiche, ma anche per la stessa definizione giudiziale delle cause».

Il Romano Pontefice ricorda innanzitutto le distinzioni sottolineate da Giovanni Paolo II, che tracciano una necessaria linea di demarcazione tra «una maturità psichica che sarebbe il punto d'arrivo dello sviluppo umano», e «la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la

¹⁰ Cfr. G. ERLEBACH, *Defectus usus rationis et discretionis iudicii (can. 1095, nn. 1-2). Il contributo della giurisprudenza rotale: dagli inizi agli anni '60*, in *L'incapacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico (can. 1095, 1-2)*, Città del Vaticano 2000, 219-234; E. TURNATURI, *Defectus usus rationis et discretionis iudicii (can. 1095, nn. 1-2). Il contributo della giurisprudenza rotale: anni '70-80*, in *Ibid.*, 235-270; A. STANKIEWICZ, *Il contributo della giurisprudenza rotale al Defectus usus rationis et discretionis iudicii: Gli ultimi sviluppi e le prospettive nuove*, in *Ibid.*, 271-294; S. VILLEGIANTE, *Il can. 1095 nella giurisprudenza*, in *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Città del Vaticano 1998, 35-52; A. STANKIEWICZ, *La capacità richiesta per la validità del consenso e la sua mancanza*, in *El matrimonio y su expresión canónica ante el III Milenio*, Pamplona 2000, 835-857; J. FERRER ORTIZ *La capacidad para el consentimiento válido y su defecto (can. 1095)*, in *Ibid.*, 859-872; POMPEDDA, BONNET, BIANCHI e SERRANO sul vol. II di *Diritto matrimoniale canonico*, (a cura di Gullo-Bonnet), Città del Vaticano 2005.

validità del matrimonio»;¹¹ in secondo luogo, tra incapacità e difficoltà, in quanto «solo l'incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio»;¹² in terzo luogo, tra la dimensione giuridica della *normalità*, che ispirandosi ad una visione integrale e realistica della persona umana, «comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica», e la dimensione clinica o medica, per la quale «ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità»;¹³ infine, tra la «capacità minima, sufficiente per un valido consenso» e la capacità idealizzata «di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice».¹⁴

Benedetto XVI offre una sorta di riassunto di detti criteri giovanneo - paolini facendo propria un'altra affermazione di Giovanni Paolo II spesso citata, secondo la quale una vera incapacità «è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere».¹⁵ Questa *seria anomalia* di cui parlava Giovanni Paolo II non è un difetto morale o etico, e non è nemmeno necessariamente una malattia in senso proprio, e viceversa: non ogni malattia psichica rende incapaci di emettere un valido consenso matrimoniale.¹⁶ Qualunque sia l'anomalia individuata, rende nullo il matrimonio solo se è così seria da intaccare in modo sostanziale le stesse facoltà mentali di intendere e di volere, fino a sopprimere la capacità di autodonarsi coniugalmente.¹⁷

I criteri offerti da Giovanni Paolo II nelle celebri allocuzioni ora ricordate riflettono una visione eminentemente positiva e unitaria, anche perché si ritrova senza soluzioni di continuità lungo tutto il suo magistero: «si può abbastanza agevolmente constatare come nel discorso complessivamente svolto da Giovanni Paolo II in merito al tema dell'incapacità psichica al matrimonio non sia dato di rilevare l'emergere di contraddizioni, ma al contrario si debba registrare una chiara continuità di sviluppo e di approfondimento».¹⁸

¹¹ GIOVANNI PAOLO II, Discorso 5 febbraio 1987, n. 6.

¹² *Ibid.*, n. 7.

¹³ GIOVANNI PAOLO II, Discorso 25 gennaio 1988, n. 5.

¹⁴ *Ibid.*, n. 9.

¹⁵ GIOVANNI PAOLO II, Discorso 5 febbraio 1987, n. 7.

¹⁶ «Anche malattie molto gravi come ad esempio il disturbo bipolare non compromettono la capacità di contrarre validamente le nozze se il consenso viene formulato durante una fase di normotimia, ossia in un intervallo libero da scompensi psicotici» (F. POTERZIO, *Diagnosi psichiatrica dell'incapacità consensuale. Scuole psichiatriche ed antropologia sottostante*, in H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ, a cura di, *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2009, 169).

¹⁷ Cfr. G. VERSALDI, *L'uomo debole e la capacità di autodonarsi: quale capacità per il matrimonio?*, in H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione* cit., 153.

¹⁸ P. BIANCHI, *Cause psichiche e nullità del matrimonio...* cit., 429. Segnala questo Autore sei punti che possono riassumere l'insegnamento di Giovanni Paolo II in tema di capacità psichi

Sono anche distinzioni che esprimono in modo palese il principio alla base dei primi due discorsi di Benedetto XVI: l'uomo ha una capacità naturale di conoscere il matrimonio, sia come istituto che come realtà vissuta dai coniugi, e alla capacità naturale di conoscere il matrimonio corrisponde la capacità anche naturale di volerlo.

Queste distinzioni sono espressioni di un principio – quello del *favor matrimonii* – che si trova alla base di tutto il sistema matrimoniale, in quanto costituisce «un principio che trascende di gran lunga la presunzione di validità, dal momento che informa tutte le norme canoniche, sia sostanziali che processuali, concernenti il matrimonio». ¹⁹ Il *favor matrimonii* infatti non si riduce alla protezione dell'atto giuridico formalmente manifestato che si presume validamente posto – né tantomeno si riduce alla «mera protezione delle apparenze o dello *status quo* in quanto tale» –, ²⁰ ma si fonda soprattutto sulla realtà della natura umana che, in materia matrimoniale, viene sostenuta e rispecchiata dalla *inclinatio naturae* al matrimonio.

Per questo motivo, «occorre anzitutto riscoprire in positivo la capacità che in principio ogni persona umana ha di sposarsi in virtù della sua stessa natura di uomo o di donna». ²¹ Un atto talmente radicato nella natura umana non può essere riservato a pochi eletti: per questo motivo si deve presumere che ogni uomo è in grado di donarsi, di esprimere un vero consenso matrimoniale, e di conseguenza che il consenso emesso corrisponde ad una vera volontà interna di donarsi.

Come ebbe a ribadire Giovanni Paolo II nell'Allocuzione del 1997, «nella valutazione della capacità o dell'atto del consenso necessari alla celebrazione di un valido matrimonio, non si può esigere ciò che non è possibile richiedere alla generalità delle persone. Non si tratta di minimalismo pragmatico e di comodo, ma di una visione realistica della persona umana, quale realtà sempre in crescita, chiamata ad operare scelte responsabili con le sue potenzialità iniziali, arricchendole sempre di più con il proprio impegno e l'aiuto della grazia». ²²

Allo stesso tempo, la capacità minima per il matrimonio valido si deve distinguere dalle condizioni ottimali per costituire un matrimonio felice. È evidente che matrimonio valido e matrimonio riuscito o felice non s'identifi-

ca al matrimonio: che si tratta di un discorso *urgente* in quanto impellente per il bene delle anime; *unitario*, in quanto proposto senza alcuna discontinuità; *personalista*-realista; perché contiene una *concezione del matrimonio* aperta alla trascendenza e alla ricerca della verità delle persone; che propone un *concetto di incapacità psichica* che non perde di vista l'universale diritto al matrimonio; e che si avvale dell'opera di *periti psichiatri e psicologi* che aiutano il giudice a raggiungere la certezza sulla portata del consenso dato.

¹⁹ GIOVANNI PAOLO II, Discorso 29 gennaio 2004, n. 3.

²⁰ *Ibid.*, n. 4.

²¹ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2009.

²² GIOVANNI PAOLO II, Discorso 27 gennaio 1997, n. 5.

cano: la perfezione è il risultato di un processo di crescita a cui si arriva dopo anni di sforzo, di mutuo aiuto e attraverso l'azione della grazia.

La constatazione dell'esistenza di difetti e limitazioni, e perfino di anomalie psichiche, da sole, non è sufficiente per dichiarare l'incapacità della persona e la corrispondente nullità del matrimonio. Una visione troppo idealizzata del matrimonio porterebbe ad una frattura tra ciò che dovrebbe essere il matrimonio e ciò che è l'uomo, con gli inevitabili limiti.²³ Il matrimonio sarebbe una realtà così esigente che risulterebbe di fatto elitaria: soltanto pochi sarebbero in grado di assumerla e di viverla. È vero che il matrimonio è chiamato alla perfezione come i coniugi sono chiamati alla santità nel loro stato ma, ordinariamente, la risposta a questa chiamata dipende non tanto dalla capacità di istaurare l'unione quanto dal buon uso della libertà.

«In assenza di una simile visione integrale dell'essere umano, sul piano teorico la normalità diviene facilmente un mito e, sul piano pratico, si finisce per negare alla maggioranza delle persone la possibilità di prestare un valido consenso»,²⁴ sottolineò Giovanni Paolo II. Questo appello a considerare la libertà della persona con un sano realismo, con i limiti e i condizionamenti della natura umana, è ripreso da Benedetto XVI in questi termini: «Corriamo infatti il rischio di cadere in un pessimismo antropologico che, alla luce dell'odierna situazione culturale, considera quasi impossibile sposarsi. A parte il fatto che tale situazione non è uniforme nelle varie regioni del mondo, non si possono confondere con la vera incapacità consensuale le reali difficoltà in cui versano molti, specialmente i giovani, giungendo a ritenere che l'unione matrimoniale sia normalmente impensabile e impraticabile. Anzi, la riaffermazione della innata capacità umana al matrimonio è proprio il punto di partenza per aiutare le coppie a scoprire la realtà naturale del matrimonio e il rilievo che ha sul piano della salvezza. Ciò che in definitiva è in gioco è la stessa verità sul matrimonio e sulla sua intrinseca natura giuridica, presupposto imprescindibile per poter cogliere e valutare la capacità richiesta per sposarsi».²⁵

²³ Cfr. G. VERSALDI, *L'uomo debole e la capacità di autodonarsi: quale capacità per il matrimonio?* cit., 131-156.

²⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, n. 5. Nell'Allocuzione del 1999 il Papa aveva ripreso: «In proposito, non posso non richiamare ancora una volta quanto ebbi a dire, proprio dinanzi a questo Tribunale, nei discorsi degli anni 1987 e 1988: una indebita dilatazione di dette esigenze personali, riconosciute dalla legge della Chiesa, finirebbe per infliggere un gravissimo *vulnus* a quel diritto al matrimonio che è inalienabile e sottratto a qualsiasi potestà umana» (Discorso 21 gennaio 1999, n. 7).

²⁵ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2009, con un riferimento alla sua Allocuzione del 27 gennaio 2007.

2. Capacità psichica ed essenza del matrimonio

E arriviamo così al secondo elemento della riflessione proposta da Benedetto XVI. Dopo aver segnalato i criteri contenuti nelle allocuzioni giovanne – paoline, il Papa conclude che la capacità «deve essere messa in relazione con ciò che è essenzialmente il matrimonio, cioè “l’intima comunione di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie”». ²⁶ Il collegamento tra capacità consensuale ed essenza del matrimonio era stato indicato anche da Giovanni Paolo II: «alla luce del matrimonio quale realtà naturale, si coglie facilmente l’indole naturale della capacità per sposarsi: “*Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur*” (CIC, can. 1058; CCEO, can. 778). Nessuna interpretazione delle norme sull’incapacità consensuale (cfr. CIC, can. 1095; CCEO, can. 818) sarebbe giusta se rendesse in pratica vano quel principio: “*Ex intima hominis natura* – afferma Cicerone – *haurienda est iuris disciplina*” (Cicerone, *De Legibus*, II)». ²⁷

Benedetto XVI, nell’Allocuzione che ora commentiamo, ribadisce che «il discorso sulla capacità o incapacità, quindi, ha senso nella misura in cui riguarda l’atto stesso di contrarre matrimonio, poiché il vincolo messo in atto dalla volontà degli sposi costituisce la realtà giuridica dell’*una caro* biblica (Gn 2, 24; Mc 10, 8; Ef 5, 31; cfr. can. 1061, § 1), la cui valida sussistenza non dipende dal successivo comportamento dei coniugi lungo la vita matrimoniale». ²⁸

In altre parole: il discorso sulla capacità consensuale va visto alla luce dell’essenza del matrimonio, e concretamente del rapporto tra l’atto del consenso e l’*una caro* o unione delle persone nel vincolo coniugale, e non in relazione al susseguirsi della vita matrimoniale una volta costituito il vincolo.

Quest’affermazione è di grande trascendenza, perché segnala la via per superare molte difficoltà di interpretazione e di applicazione del can. 1095. Infatti, «molte delle discussioni tuttora aperte nell’ambito della capacità possono essere ricondotte alla questione fondamentale sull’affermazione o meno dell’essenza del matrimonio». ²⁹ Infatti, la valutazione della capacità per il matrimonio e l’interpretazione del can. 1095 dipendono in gran parte dalla visione di matrimonio che si possiede. In mancanza di una chiara nozione di matrimonio, e in particolare della sua essenza riesce molto difficile condividere criteri comuni circa la capacità consensuale.

²⁶ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2009, con citazione di Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 48.

²⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 1 febbraio 2001, n. 6.

²⁸ BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2009.

²⁹ C.J. ERRÁZURIZ M., *La rilevanza della nozione essenziale del matrimonio nell’intero sistema giuridico matrimoniale*, in *El matrimonio y su expresión canónica ante el III Milenio*, Pamplona 2000, 445.

L'antropologia cristiana, tante volte richiamata nel magistero pontificio, prende in considerazione la natura umana, che esiste modalizzata nella dimensione della persona-uomo e la persona-donna, chiamati ad integrare la reciproca complementarietà in una sola carne che trasforma ontologicamente i coniugi.³⁰ Se il matrimonio si riduce ad una mera realtà esistenziale, allora non si può invocare un contenuto universale, e si prenderanno come criteri per la validità l'effettiva realizzazione della comunione coniugale o la soggettiva soddisfazione dei coniugi, proprio perché manca un punto di riferimento oggettivo.

Invece, la decisione di donarsi come sposi ha come oggetto il dono della propria mascolinità o femminilità, proprio in ciò che hanno di universale in quanto fondato nella natura. L'incapacità consensuale dunque si deve misurare con questo criterio oggettivo, certamente minimo e comune a tutte le persone giacché appartiene all'essenza stessa della persona. La capacità o incapacità invece non si può misurare col criterio della realizzazione di un matrimonio ideale. Il matrimonio, prima che un'unione nell'attività, nella vita e nell'amore, è principalmente un vincolo giuridico nell'essere: è l'unità nelle nature, l'*una caro* di origine biblica.

Ora, se il matrimonio è l'*una caro*, l'unione nelle nature, allora lo sviluppo delle potenzialità insite nel matrimonio non appartiene all'essenza dell'unione bensì al divenire in cui incidono molti elementi più o meno contingenti (la libertà, la prudenza della scelta coniugale, lo sforzo, la corrispondenza alla grazia...). Se il matrimonio è una specificazione degli elementi essenziali della complementarietà tra l'uomo e la donna, allora la capacità consensuale consiste nella capacità per un'unione essenzialmente matrimoniale, e non nella capacità per un'unione perfettamente riuscita, il che non appartiene all'essenza del matrimonio.³¹

L'interpretazione *realista* del matrimonio si oppone a quella visione troppo idealizzata del matrimonio che porta a concludere che il matrimonio non è per tutti gli uomini ma solo per alcuni scelti. Il matrimonio invece è per ogni uomo, il quale – come titolare dello *ius connubii* – non è un essere astratto ma una persona ben determinata, con le sue virtù e i suoi difetti, con le sue limitazioni psichiche ed affettive.

Il can. 1057 § 2 sancisce che ciò che vogliono i coniugi è donarsi e accet-

³⁰ Cfr. J. CARRERAS, *L'antropologia e le norme di capacità per celebrare il matrimonio (I precedenti remoti del canone 1095 CIC '83)*, in «Ius Ecclesiae» 4 (1992) 79-150.

³¹ In questa impostazione si trova anche la base antropologica della critica alle diverse impostazioni che pretendono per una relatività della capacità; cfr. H. FRANCESCHI, *L'incapacità relativa: «Status quaestionis» e prospettiva antropologico-giuridica*, in *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Città del Vaticano 1998, 101-135; ID., *L'incapacità relativa esplicita e implicita*, in H. FRANCESCHI, J. LLOBELL, M.-A. ORTIZ (a cura di), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della "Dignitas Connubii"*, Roma 2005, 351-393.

tarsi reciprocamente per costituire il matrimonio, il vincolo coniugale. La valutazione della capacità va vista in relazione a questo atto: come segnala il Romano Pontefice, «il discorso sulla capacità o incapacità (...) ha senso nella misura in cui riguarda l'atto stesso di contrarre matrimonio».

L'affermazione appena riportata – che la capacità va misurata in relazione all'atto del consenso – potrebbe sembrare perfino tautologica, poiché lo stesso senso delle parole porta a ritenere che la capacità sia *consensuale* proprio perché fa riferimento all'atto del consenso. L'esperienza dimostra tuttavia che molto spesso la riflessione dottrinale e giurisprudenziale pongono l'accento non tanto sull'atto del *consenso* quanto sullo *stato* matrimoniale.³²

Bisogna inoltre considerare che le reticenze a prendere l'atto del consenso come criterio della capacità consensuale derivano non poche volte da una visione alterata del consenso. Il consenso infatti non ha – come accade nei contratti patrimoniali – un oggetto estrinseco alle parti, né è un momento isolato e forgiato dall'intelletto e dalla volontà delle parti, senza un collegamento con la realtà pratica delle persone e della loro unione. È vero che il consenso determina la nascita del vincolo (infatti sono gli stessi coniugi a creare il vincolo, con le loro volontà illuminate dall'intelligenza), ma è anche vero che il consenso s'inserisce in un processo d'innamoramento personale che segna la biografia dei coniugi, e che l'atto di sposarsi coinvolge tutta la persona, anche il suo corpo e naturalmente la sua affettività.³³

In questo senso, l'indicazione magisteriale di misurare la capacità in relazione all'atto di contrarre matrimonio acquista tutto il suo valore. Il vaglio giudiziale della validità o invalidità del matrimonio dovrà analizzare l'intera vicenda della vita dei coniugi, prima e dopo le nozze, perché questo è l'unico modo per penetrare dall'esterno, nei limiti del possibile, nella realtà umana del matrimonio *in fieri*. D'altra parte, la valutazione dell'unione sottoposta al giudizio della Chiesa non può non tener conto di tutte le dimensioni della

³² Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *L'im maturità, specie quella affettiva, e la nullità del matrimonio*, in H. FRANCESCHI, J. LLOBELL, M.-A. ORTIZ (a cura di), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della "Dignitas Connubii"* cit., 343-347. Cfr. anche ID., *La capacità matrimoniale vista alla luce dell'essenza del matrimonio*, in «Ius Ecclesiae» 14 (2002) 623-638; ID., *Sul rapporto tra il consenso e il matrimonio: il consenso quale atto umano che assume l'altra persona nella sua dimensione coniugale naturale*, in H. FRANCESCHI, M.-A. ORTIZ (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione* cit., 42-61. Le riflessioni di Errázuriz che accolgo in queste pagine esplicitano a sua volta le intuizioni di Hervada. Sull'argomento qui trattato, cfr. J. HERVADA, *Essenza del matrimonio e consenso matrimoniale*, in *Studi sull'essenza del matrimonio*, Milano 2000, 305-312.

³³ Sulla visione dinamica dell'amore coniugale richiamata nel testo, cfr. P. J. VILADRICH, *El amor conyugal entre la vida y la muerte. La cuestión de las tres grandes estancias de la unión* (Leción inaugural del curso académico 2003-04, Universidad de Navarra), in *Ius Canonicum* 44 (2004) 17-67.

persona, specialmente quelle affettive e sessuali, perché solo in tale modo è possibile cogliere la verità del consenso matrimoniale delle persone.

In altre parole: la capacità consensuale equivale alla capacità per contrarre matrimonio. Chi possiede tale capacità – chi può porre l'atto del consenso – ha anche la capacità di vivere coniugalmente l'unione. Se le persone si sono dimostrate capaci di donarsi ed accettarsi *come marito e moglie*, allora si può concludere che abbiano le risorse essenziali, proprio in quanto persone, per vivere matrimonialmente. La capacità di *sposarsi* e di *vivere da sposati* non sono separabili per quanto riguarda la validità del matrimonio; un'eventuale carenza riscontrata durante la vita del matrimonio – che ubbidisca a motivi volontari o meno delle parti – non intacca la validità a meno che non risponda ad una incapacità di *donarsi come sposi* rintracciabile nel momento delle nozze. In altre parole, chi nel momento del consenso è veramente in grado di rendersi conto di ciò che è il matrimonio e di volerlo assumere liberamente, si può concludere che è anche capace di impegnarsi responsabilmente a vivere il matrimonio. La possibilità – sempre presente – del venir meno di questa capacità lungo la vita del matrimonio non influisce sull'originaria capacità per sposarsi.

Allora, in che modo influisce il matrimonio *in facto esse* sulla capacità consensuale? Certamente, il problema non è se il matrimonio *in facto esse* incida sulla capacità consensuale: certamente incide. Il problema è piuttosto cosa s'intenda per matrimonio *in facto esse*, spesso confuso – in modo più o meno consapevole – con quel divenire della vita matrimoniale che non s'identifica con il matrimonio in sé, bensì con la sua realizzazione esistenziale. Il matrimonio *in facto esse* è presente nel momento del consenso, proprio perché l'atto del consenso non è un momento isolato nella vita dei coniugi, né è una volontà che rimane in sospeso lungo la vita del matrimonio. È un atto costitutivo dell'identità personale di ogni coniuge, che coinvolge l'intera esistenza degli sposi. Il consenso non è un atto puramente intellettuale, bensì un atto della persona: è tutta la persona che si dona e si accetta.

La considerazione dell'atto del consenso come misura della capacità consensuale permette anche un'interpretazione armonica del canone 1095. Innanzitutto perché mette in evidenza che la capacità, come il consenso, è attuale, *de presente*: non ha come oggetto le prestazioni future ma l'instaurazione del vincolo, certamente proiettato verso il futuro. Ciò si rende palese in modo particolare a proposito della discrezione di giudizio richiesta dal n. 2 del can. 1095, che non è teorica bensì eminentemente pratica, ed è inseparabile dalla capacità di donarsi proprio come sposo, cioè di impegnarsi: è capace chi veramente può dare ciò che dice di voler donare, la propria coniugalità.³⁴ Anche l'*incapacitas assumendi* del n. 3 va vista come capacità di

³⁴ Per un commento al can. 1095 cfr. P.J. VILADRICH, *Comentario al canon 1095*, in *Comen-*

impegnarsi agli obblighi essenziali – il che è inseparabile dalla donazione della coniugalità realizzata nel momento del consenso –, e non come l'effettiva assunzione degli obblighi da verificarsi lungo la vita della coppia. Tale donazione coniugale richiede che i coniugi possano «assumere» – non «adempire», poiché l'adempimento può ubbidire a cause contingenti e successive alla celebrazione del matrimonio³⁵ – gli obblighi essenziali del matrimonio inerenti alla condizione di sposo che scaturisce dalla donazione coniugale, nel senso che gli sposi devono poter prevedere razionalmente (nei contenuti essenziali, ovviamente) e voler obbligarsi realmente a realizzare l'ordinazione della vita matrimoniale verso i suoi fini propri. Nel momento del consenso si assume potenzialmente ciò che di per sé si è chiamati a realizzare durante il matrimonio.

In ogni caso, e per concludere, se è vero che la decisione dell'uomo e della donna «di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la loro vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia»,³⁶ gli sposi devono comunque sapere che non hanno una garanzia della buona riuscita del loro matrimonio, ma possono essere sicuri di poter contare sull'aiuto più efficace per raggiungere la comunione di vita e amore a cui tende il matrimonio.

MIGUEL A. ORTIZ

tario Exegético al Código de Derecho Canónico, vol. III, Pamplona 1996, 1211-1259; ID., *Il consenso matrimoniale*, Roma 2001, 7-166.

³⁵ Di grande interesse l'articolata e completa trattazione di E. TEJERO, *¿Imposibilidad de cumplir o incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio?: historia, jurisprudencia, doctrina, normativa, magisterio, interdisciplinariedad y psicopatología incidentes en la cuestión*, Pamplona 2005.

³⁶ GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, n. 68.